CXC. SEDUTA

MERCOLEDÌ 6 APRILE 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazione a procedere (Domande) *Pag.* 6866

Congedi 6865

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) . 6866

(Presentazione) 6870, 6888

Disegno di legge: « Adeguamenti di pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato » (115-B) (Discussione ed approvazione):

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6866

PARATORE 6866

ZOLI, *relatore* 6866, 6870

CONCI 6869

Disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare od a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti » (279) (Discussione ed approvazione):

CONTI 6871, 6872, 6874, 6876

ZOLI, *relatore* . . . . . 6871 *passim*

VANONI, *Ministro delle finanze* 6873, 6876, 6877, 6882

GASPAROTTO 6874, 6880

GRISOLIA 6874

FORTUNATI 6875

PERSICO 6875, 6879

CINGOLANI 6875

CARELLI 6875, 6876

BOSCO 6877

DONATI 6879

CARRARA 6879, 6883

RIZZO 6880, 6881, 6882, 6883

Disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio » (100) (Seguito della discussione):

FORTUNATI . . . . . *Pag.* 6883, 6898

RICCI Federico 6889

GAVA, *relatore* 6896

Interpellanze (Annunzio) 6901

Interrogazioni (Annunzio) 6901

Relazione (Presentazione) 6889

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 15, Sinforiani per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) i seguenti disegni di legge:

« Ricostituzione del comune di Cesinali in provincia di Avellino » (347), d'iniziativa del deputato Sullo;

« Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza » (348), d'iniziativa del deputato Molinaroli;

« Ricostituzione del comune di Campo Calabro in provincia di Reggio Calabria » (349), d'iniziativa del deputato Geraci;

« Ricostituzione del comune di Olivola in provincia di Alessandria » (350), d'iniziativa del deputato Armosino;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno di legge: « Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore » (340).

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima contro il senatore Colombi per il reato di diffamazione a mezzo della stampa, di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. XLII).

La seconda contro il senatore Alberganti per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al questore, di cui agli articoli 18, secondo capoverso, del testo unico della legge di pubblica sicurezza e 7 del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 (Doc. XLIII).

Queste domande saranno trasmesse alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamenti di pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato (115-B) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamenti di pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato ». Questo disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 dicembre u. s., ritorna a noi emendato in parecchi articoli dalla Camera dei deputati. La discussione pertanto verrà limitata agli articoli emendati.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho l'onore di annunciare al Senato che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina l'8ª nota di variazione comprendente 600.000.000 per il clero congruato e 3 miliardi per le maggiori spese in rapporto all'adeguamento delle pensioni. Quindi la Commissione, è garantita per la necessaria copertura del fabbisogno finanziario relativo al provvedimento in esame.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione prende atto con compiacimento delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro, dalle quali risulta coperto per le spese il disegno di legge in esame.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. Io credo che sia inutile ogni ulteriore dichiarazione da parte del relatore. Il disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati è il corollario dell'approvazione, avvenuta qui ieri, dei miglioramenti per gli statali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge, modificati dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1º novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quie-

scenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente Capo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in considerazione della indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

In nessun caso la pensione può superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per il personale delle ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente articolo 3.

La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1° novembre 1948 in poi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 9.

La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1° novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 3;

2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta

applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente articolo 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1° novembre 1948.

Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1° novembre 1948.

Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1° novembre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data del 1° novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

(*È approvato*).

Art. 17.

Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno su conforme parere di un « Comitato per la perequazione delle pensioni », in base ai principi stabiliti dalla presente legge

Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al V, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresì nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1° novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

(*È approvato*).

Art. 20.

Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3° le pensioni, temporanee e permanenti. liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;

4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895. n. 70;

6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;

7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12.

Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431; e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

(*È approvato*).

Art. 21.

Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

(*È approvato*).

Art. 22

Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

(*È approvato*).

Art. 23.

Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.

Su questo articolo ha chiesto di parlare il senatore Conci; ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, i colleghi senatori della regione Trentino-Alto Adige ed io, preoccupati dei frequenti, lunghi, non di rado enormi indugi frapposti alla liquidazione e al pagamento delle pensioni dovute ai funzionar

statali che passano allo stato di riposo, e dei gravissimi inconvenienti con tali ritardi congiunti, avevamo presentato nell'estate dello scorso anno un disegno di legge diretto a rendere possibile, mediante opportuno decentramento dei rispettivi servizi, il pagamento immediato della pensione ai funzionari statali all'atto in cui passavano allo stato di riposo. Quando fu discussa per la prima volta in questo Senato la proposta sugli adeguamenti delle pensioni, noi ci astenemmo deliberatamente dal chiedere una disposizione che fosse inserita nella legge riguardo alla procedura di liquidazione delle pensioni, per non ritardare, per non intralciare quei miglioramenti che erano attesi tanto ansiosamente da tutti i funzionari in pensione. Quel che non è stato fatto dal Senato è stato invece fatto dalla Camera dei deputati, assumendo nella legge una disposizione speciale, quella dell'articolo 23, che stabilisce un larghissimo decentramento del servizio delle pensioni e nello stesso tempo statuisce che la pensione debba essere pagata in immediata continuità con gli emolumenti del servizio attivo.

Occorre però che queste disposizioni, quando saranno maturate a legge, siano applicate in piena conformità al loro spirito ed alla loro lettera. Occorre in particolare che non si facciano detrazioni, restrizioni o limitazioni, che convertirebbero la liquidazione della pensione nella concessione di un acconto sulla medesima, il che determinerebbe un'amara e profonda delusione degli interessati.

Occorre che vi sia solo questa differenza, tra la pensione provvisoria e quella definitiva, che la pensione provvisoria viene data con riserva di controllo e di rettifica di eventuali errori. Occorre altresì che gli stessi concetti e le stesse direttive che valgono per le pensioni dirette trovino analoga applicazione anche per le pensioni indirette, che non di rado sono anzi più urgenti di quelle dirette, mancando le vedove e gli orfani bene spesso dei mezzi necessari per la vita e della possibilità di procurarseli.

In quanto il Senato, come non dubito, accederà alla deliberazione della Camera, saranno raggiunti completamente gli obiettivi che noi ci eravamo proposti nel presentare il disegno di legge. E quindi siamo disposti e intendiamo di rinunciare al detto disegno di legge e di espressamente ritirarlo sotto questa condizione, che sia accettata integralmente dal Senato la disposizione dell'articolo 23, e quindi l'articolo 23 della Camera diventi effettivamente legge. Noi ci attendiamo però che le nuove disposizioni di legge, le quali rappresentano una radicale riforma della procedura e in genere del sistema finora seguìto nella liquidazione delle pensioni ai funzionari che passano allo stato di riposo, siano dal Governo rapidamente e integralmente attuate.

ZOLI, *relatore*. In sostanza il senatore Conci ha voluto dichiarare che ritira il disegno di legge da lui presentato in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo seguente (già 23) del primitivo testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1948.

(*È approvato*).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonchè degli ufficiali della Guardia di finanza » (351).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

Ho inoltre l'onore di presentare i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto » (354);

« Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I.N.P.S.) e della società Dante Alighieri; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione » (353);

« Estensione alla Guardia di finanza delle norme contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili » (352).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Poichè il Ministro per il primo di essi ha chiesto l'urgenza pongo in votazione tale richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*L'urgenza è approvata*).

I disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare od a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti » (279).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare od a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo della Commissione.

BORROMEO, *segretario*, legge lo stampato n. 279-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Conti: ne ha facoltà.

CONTI. Devo fare solo delle domande. Questo disegno di legge mi sembra alquanto fuori posto. Perchè il Ministero delle finanze si assume il carico delle costruzioni di case per i suoi dipendenti e perchè si propone di acquistare case? Non ci sono altri organi dello Stato che provvedono a queste necessità? Non ci sono istituti che provvedono a questi bisogni?

Io sono contrarissimo all'idea dell'acquisto di palazzi e di case, e non ne vedo la giustificazione in un momento nel quale vi è bisogno di molti vani per la gente che non ha casa. Il proposito dell'acquisto da parte dello Stato fa forse piacere a gente spostata di provincia che vuole rappattumare il proprio bilancio; ed è anche probabile che ci sia qualche carrozzone in movimento per via.

Credo che il Senato debba pensare quattro volte ad autorizzare questa nuova attività del Ministero delle finanze. Io sono ad essa vivamente contrario. Noi abbiamo l'I.N.C.I.S., l'Istituto di Case popolari ed il Ministero dei lavori pubblici che provvedono ai lavori pubblici. Il Ministero delle finanze dovrà creare un ufficio tecnico, un'apposita organizzazione.

GENCO. Ce l'ha.

CONTI. Ce l'ha. Non so se sarà senza inconvenienti, applicata alle costruzioni. Ad ogni modo, io desidero che il Ministro spieghi e che dia delucidazioni sufficienti, non a tranquillizzare me – perchè io voterò contro – ma a tranquillizzare coloro i quali non si sentissero disposti, senza un esame attento, a votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zoli.

ZOLI, *relatore*. Veramente l'onorevole Conti ha rivolto la sua domanda al Ministro, ma credo che anche la Commissione abbia l'obbligo di dire perchè essa ha dato parere favorevole a questo disegno di legge.

Sono costretto a ripetermi, per la semplice ragione che il motivo per cui la Commissione ha dato parere favorevole è indicato nella relazione, inquantochè la relazione dice che « il riordinamento di quella parte dell'Amministrazione finanziaria, che è particolarmente addetta all'accertamento delle entrate, è ostacolato dalla impossibilità di quei trasferimenti

del personale che servono sia ad integrare le deficienze di taluni uffici mediante l'apporto di nuovi elementi, sia ad eliminare le deficienze di altri che possono trovare origine in situazioni di carattere individuale e ambientale ».

La Commissione, richiesta al Ministro anche l'indicazione di quella che era la situazione dei vari uffici, ha ritenuto che fosse interesse della Amministrazione dello Stato facilitare i trasferimenti, per la semplice ragione che da questi trasferimenti, sia per quella che potrebbe essere una eventuale integrazione, sia per quella che potrebbe essere anche l'eliminazione, come è detto qui nella relazione con parole abbastanza trasparenti, di situazioni di carattere individuale ed ambientale, l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto ricavare un utile notevolissimo, di gran lunga superiore a quello che è il costo stabilito. Circa lo stanziamento di circa 3 miliardi e 600 milioni la Commissione ha ritenuto di doverlo limitare a due soli esercizi per un complesso di lire 1.870.000.000. È stata fatta poi una seconda osservazione. Si è detto: perchè le case si acquistano ? Ma, naturalmente, per una ragione di urgenza; una casa non sorge in un giorno e invece c'è la necessità di provvedere prontamente ad eliminare alcune situazioni e i professionisti sanno che talvolta l'eliminazione di talune situazioni può avere anche carattere urgente. Dato questo quindi la Commissione ha creduto di autorizzare anche l'acquisto delle case.

Per quello che riguarda l'I. N. C. I. S., questa istituzione ha dei regolamenti di carattere particolare. Aggiungerò che la Commissione ha avuto contatti anche con l'I. N. C. I. S., ma esso non era in grado di provvedere con quella celerità e in quella quantità e con quella dislocazione di luoghi quale appunto era richiesta dalle necessità del servizio. Egualmente per gl'Istituti delle Case popolari, inquantochè anche in questo caso essi non si trovano nelle condizioni occorrenti al Ministero. Ma c'è un'altra ragione ed è che quando si riconosca l'utilità di raggiungere queste finalità, bisogna che gli edifici siano a disposizione del Ministero, tanto è vero che la Commissione, modificando quello che era stato il disegno di legge presentato dal Ministro, ha creduto di non lasciare più neanche agli intendenti di finanza la facoltà di attribuzione, ma di darla proprio al Ministro, in quanto che se la ragione è quella di un trasferimento che non sempre avviene, e in generale non avverrà, nei limiti dell'ambito provinciale, evidentemente era incoerente che si desse agli intendenti di finanza la facoltà di attribuzione di queste case.

Per queste ragioni ritengo che questo provvedimento, che non deve costituire precedente ma è preso nell'interesse diretto dell'Amministrazione, vada approvato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Le ragioni che sono state addotte dalla Commissione non mi persuadono, non si è risposto su quello che desideravo fosse chiarito. Il Ministero dei lavori pubblici che ci sta a fare? Si pretende che siano competenti gli organi del Ministero delle finanze a fare le costruzioni ! Ecco ancora una volta posto con tutta chiarezza, e con i suoi caratteri di necessità e di urgenza, il problema della riforma della Amministrazione dello Stato e delle attribuzioni e dei limiti dei Ministeri. Oggi si dà un miliardo e mezzo all'Amministrazione delle finanze. Che ne sappiamo dove vanno a finire questi denari, chi ci assicura della buona erogazione ? Si mette in mano della burocrazia un miliardo e mezzo e il Parlamento non saprà più niente dei modi della spesa: finisce qui l'opera nostra !

ZOLI, *relatore*. Ma dare i denari al Ministero dei lavori pubblici non sarebbe la stessa cosa ?

CONTI. Purtroppo sì: ed è perciò che ho rilevato la necessità della riforma, aggiungendo che siamo nella impossibilità del controllo. Il Parlamento non sa più niente. Il problema della Amministrazione è uno dei più gravi. Noi votiamo leggi, leggi, leggi, mettiamo miliardi a disposizione dei Ministri, diamo miliardi all'Amministrazione. Di essi non si sa più niente; noi non abbiamo più nessuna veste, nessuna competenza, nessuna possibilità di controllo. Quella del controllo è una rivendicazione che noi dobbiamo fare, perchè, altrimenti, si continuerà a considerare il Parlamento come un organo consultivo.

Non è possibile andare avanti così. Io voterò contro questo disegno di legge, perchè con

esso si compie un altro abuso da parte della Amministrazione, un altro tentativo di sopravalere sul Parlamento,

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace di dover intervenire in questa discussione contraddicendo, se mi permette, il mio vecchio maestro, senatore Conti. Io non vedo in questo progetto nulla che sia abusivo e niente che menomi l'autorità del Parlamento. Qui si parte da una constatazione di fatto sulla quale io ho avuto già l'onore di intrattenere il Parlamento in occasione della discussione del bilancio del Ministero delle finanze. Ho detto allora, portando una serie di dati, che era ben difficile risolvere il problema del maggior gettito delle imposte e della migliore attuazione della equità tributaria con le leggi attualmente in vigore, se non si arrivava a potenziare l'amministrazione finanziaria, e ho letto anche alcuni dati sulla cattiva distribuzione territoriale dei funzionari che sono attualmente a disposizione del Ministero delle finanze.

CONTI. Poi lo leggerò il suo discorso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Senatore Conti, le sarei grato se lei mi stesse a sentire: lei deve infatti votare e non lo potrà far bene se non dopo avermi ascoltato. Il nostro maestro Einaudi diceva che Parlamento viene da parlare, cioè che la sua funzione si manifesta nel tentativo di persuadere qualcuno.

CONTI. Il guaio è che non sentite, voialtri Ministri!

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, no, la sento e spero di portare delle ragioni che dimostrino quello che le ho detto. Le sarei ad ogni modo grato se volesse stare ad ascoltarmi.

La situazione è veramente grave in questo momento per l'amministrazione finanziaria, perchè proprio nelle zone che per la loro situazione di ricchezza dovrebbero dare maggior gettito di tributi, noi ci troviamo nella impossibilità di attuare una amministrazione regolare delle imposte per la mancanza di funzionari. Io ho fornito nella mia esposizione finanziaria dati molto precisi; per esempio a Milano mancano non meno di 400 funzionari accertatori. Così l'accertamento di ricchezza mobile, per quel che riguarda le società, si è arrestato a 1455 a Milano per mancanza di personale accertatore e, quando abbiamo cercato di mandare del personale in questa città, si è cercato di trasferire del personale anziano, ma questo si è rifiutato di accettare il trasferimento dando perfino le dimissioni, perchè, dato lo ammontare dello stipendio, non sarebbe stato questo sufficiente per pagare l'affitto in quella città; abbiamo allora mandato dei giovani volontari di nuova nomina ed abbiamo avuto lo scandalo di vederli dormire nella sala d'aspetto della stazione centrale perchè non avevano mezzi per pagarsi una camera dove alloggiare. Ora, di fronte a questa situazione il Ministro delle finanze non ha che due possibilità: o rinunciare a coordinare l'amministrazione e continuare nella strada in cui noi ci troviamo in questo momento, o chiedere qualche cosa di eccezionale al Parlamento; qualche cosa di eccezionale al Parlamento è appunto questa legge che chiede l'autorizzazione a costruire degli alloggi di servizio nelle zone in cui vi è maggiore necessità, per poter compiere quello che normalmente si compiva senza difficoltà, il trasferimento cioè di funzionari dove occorre la loro opera e dove la loro attività è più necessaria. Ora io ho chiesto con tanto maggior tranquillità al Parlamento di approvare questo provvedimento in quanto il Ministero delle finanze è l'organo più idoneo per amministrare dei beni immobili. Noi abbiamo tutta una amministrazione del demanio dello Stato, che è costituita in buona parte di beni immobili, per i quali siamo attrezzati a curare la costruzione. L'onorevole Conti ha ricordato lo I. N. C. I. S.; io gli dirò che l'amministrazione I. N. C. I. S. in provincia è tenuta dai funzionari del Ministero delle finanze, quindi in una situazione di dipendenza la migliore possibile di fronte alla pubblica amministrazzione.

Onorevole Conti, lei parla di controllo; questa è una legge che autorizza una determinata spesa, che come tutte le altre spese è soggetta a quei controlli predisposti dalle leggi del nostro ordinamento positivo. Non si potrà spendere un soldo senza questo controllo; ma, onorevole Conti, non credo che ella tenga il medesimo atteggiamento di fronte ad altre leggi di autorizzazione di spese.

CONTI. Ma la mia esigenza è un'altra. A me piacerebbe che fossero presentati i progetti che il Ministero sta elaborando.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se ella mi permette, onorevole Conti, le dirò che io non ho mai visto una legge che approvi dei progetti; se vogliamo innovare questa prassi, possiamo tentare di portare dei progetti da approvare, ma il controllo è fatto nelle forme fissate dalla legge; abbiamo un Consiglio di Stato, abbiamo una Corte dei conti che esercitano le loro funzioni, il Parlamento eserciterà la sua funzione di controllo come su tutti i fondi dello Stato, come è fissato dalle norme. Comunque io mi rimetto al Senato e sottolineo l'estrema necessità nella quale noi ci troviamo in questo momento; o il provvedimento viene accolto e vi sarà la possibilità di realizzare qualcosa in alcuni dei centri in cui questa organizzazione dell'Amministrazione finanziaria è più urgente, e lo faremo in un periodo di tempo relativamente breve, oppure io credo che si dovrà aspettare il termine del settennio del progetto del mio collega, onorevole Grassi, con tutte le conseguenze che ne deriveranno. Noi abbiamo chiesto 1.873.000.000 per queste spese. Se c'è una spesa produttiva è proprio questa, perchè io sono sicuro che se questa somma ci sarà concessa e se la spenderemo bene, come ne siamo sicuri, verrà reso al bilancio e al tesoro dello Stato moltiplicato più volte questo miliardo ottocento milioni di cui oggi si chiede lo stanziamento.

Per quel che riguarda il controllo, io mi rimetto completamente al Senato. Non c'è nessuna intenzione di moltiplicare le assunzioni nel mio Ministero; c'è soltanto uno sforzo di uscire dalle strettoie nelle quali ci troviamo e di fare qualcosa di positivo per rispondere all'esortazione che ci viene da ogni parte politica di amministrare meglio le imposte e di realizzare una più vasta giustizia tributaria.

Se il Senato vorrà suggerire altri provvedimenti, io sarò ben lieto di ascoltare, ma una diffidenza preconcetta, onorevole Conti, veramente mi addolora perchè tenderebbe a confermare che è impossibile tentare di fare qualcosa di utile e di positivo per uscire dalla linea di quella che è sempre stata la tradizione che oggi purtroppo soffoca, in molti momenti, l'attività dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il passaggio agli articoli.

GASPAROTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Le ragioni addotte dal collega Conti sono veramente serie, tanto che io mi sarei augurato che dal banco del Governo e dalla Commissione venisse una proposta di sospensiva, sia pure di pochi giorni. Comunque, se la legge sarà posta in votazione, io dichiaro che, mio malgrado, la voterò. Raccomando al Ministro di non far luogo se non in casi eccezionalissimi all'acquisto di fabbricati, perchè questo si presta a grosse speculazioni, ed è su tale materia che sarebbe necessario veramente il controllo parlamentare. Riconosco però che vi è urgenza nella sistemazione familiare dei benemeriti addetti all'accertamento delle imposte. Io so che nella grande città in cui vivo c'è un desiderio vivissimo di colpire a fondo gli evasori fiscali; so anche, onorevole Ministro – e dico una parola che mi è stata suggerita dagli stessi interessati – che se essi dietro vostra autorizzazione – e questo vi fa onore – stanno colpendo a fondo gli industriali tessili, attendono da voi il «via» per colpire altre categorie parimenti profittatrici delle passate vicende del Paese, specialmente gli industriali fornitori di guerra. Tuttavia il personale è del tutto insufficiente: si lamenta inoltre la mancanza di strumenti di accertamento, ed è perciò che, mio malgrado, voterò questa legge. Ma nel contempo vorrei, onorevole Conti, che da parte nostra intervenisse una proposta di legge di iniziativa parlamentare per stabilire il controllo parlamentare diretto, attraverso una Commissione permanente, su tutti gli acquisti, erogazioni e impieghi di fondi che incidono profondamente sul bilancio dello Stato.

GRISOLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. In merito alla questione di indole generale, su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Conti, il Gruppo parlamentare socialista condivide i rilievi fatti e si ripromette di discuterne ampiamente in apposita seduta.

Per quanto concerne, invece, il disegno di legge in discussione, il Gruppo socialista dichiara a mio mezzo di votare a favore, data l'urgente necessità di far fronte alle esigenze prospettate nello stesso disegno di legge.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi abbiamo già discusso molto in sede di Commissione e abbiamo dichiarato, per quanto riguarda l'obiettivo che la legge si propone, che non abbiamo da sollevare alcuna eccezione. Anzi dobbiamo riconoscere che quanto noi abbiamo richiesto, preoccupati di una non lecita applicazione del provvedimento, è stato accolto. Quindi, per quanto riguarda la natura del provvedimento, noi non abbiamo nulla da eccepire. Per quanto riguarda il problema di fondo sollevato dal collega Conti, è un problema che io già ho avuto modo di sollevare in sede di discussione del bilancio dei Ministeri delle finanze e del tesoro l'anno scorso e che ci ripromettiamo di risollevare in breve, essendo veramente convinti della necessità che il controllo parlamentare si possa esercitare attraverso forme strutturali più idonee allo scopo.

Ma a me sembra che questo sia un problema di carattere generale che esula, in un certo senso, dalla natura specifica del provvedimento.

PERSICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Dichiaro, pur rendendomi conto della gravità delle osservazioni fatte dal collega Conti, che voterò a favore del progetto. Però devo avvertire l'onorevole Ministro che, avendo egli presentato un disegno di legge per i dipendenti del Ministero delle finanze, sarà, tra breve, costretto a presentarne altri per altri Ministeri. Non è esatto che solo il Ministero delle finanze si trova nell'impossibilità di far funzionare i suoi organi periferici per la mancanza di alloggi; posso attestare che il Ministero di grazia e giustizia si trova nelle identiche condizioni: molte volte è impossibile ordinare dei trasferimenti per completare i Tribunali e le Corti di appello, perchè nessuno vuole andare in una città dove c'è l'impossibilità di trovare un alloggio.

Quindi il problema si pone per tutti i dipendenti statali. Sarà, questo, un esempio, una prova che noi faremo; ma certamente da qui a qualche tempo, tutt'al più da qui ad un anno, noi dovremo fare una simile legge per estenderne i benefici ad altri funzionari dello Stato.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi voteremo a favore per tutte le ragioni positive che qui sono state dette. I «se» e i «ma», che sono giustificati solo dal permanere di una certa atmosfera di diffidenza, possono, in un certo senso, essere utili per poter eventualmente incoraggiare i Ministri responsabili nell'opera di controllo oculato sul modo come vengono spesi i danari il cui impiego è stato autorizzato dalle Camere. Per quello che sarà il domani, onorevole Persico, io mi auguro che si possa veramente fare quello che lei auspica; ma è molto bello cominciare questa serie di provvidenze solide, costruttive nel senso letterale della parola, oltrechè metaforico, da quel Ministero che attraverso queste provvidenze intende intensificare il gettito delle imposte a beneficio del Paese. Sicchè non solo noi approviamo il progetto, ma diamo ampia lode al Ministro per averlo presentato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 1.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad Aziende autonome.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Io propongo a questo articolo 1 un emendamento soppressivo: togliere cioè le

parole «ad acquistare o» e lasciare solo le parole «a costruire».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZOLI, *relatore*. Io credo che i proponenti di questo emendamento non abbiano sentito quel che è stato detto in precedenza, perchè la ragione per cui è necessario che sia compreso l'acquisto è quella dell'urgenza. Qui si tratta di trasferimenti che hanno carattere di urgenza. La costruzione richiederà un anno o poco meno; in questo frattempo si aggraverà la situazione. Evidentemente il sopprimere la possibilità dell'acquisto viene a frustrare la possibilità di raggiungere i fini che questo disegno di legge si propone.

Per questi motivi la Commissione è nettamente contraria all'emendamento presentato dal senatore Carelli.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero sapere dal Ministro se è in grado di informare il Senato su acquisti che l'Amministrazione ha in animo di fare. Evidentemente se è stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione all'acquisto, ci saranno prospettive di esecuzione. Sono queste che desidero conoscere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Conti, evidentemente io non posso dirle che ho in vista la casa tale o tal'altra, perchè mancherei di rispetto al Parlamento se avessi cominciato delle trattative prima che la legge fosse stata approvata. Però le posso dire che proprio per risolvere la situazione di Milano io ho pregato i miei uffici tecnici di preparare un elenco di costruzioni che stanno per essere ultimate e che si ritiene che possano essere offerte in vendita, per trattare appena la legge sarà approvata.

GASPAROTTO. Ma gli inquilini dove li mandate?

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'Amministrazione non desidera comperare delle case vecchie occupate, ma delle case di nuova costruzione e quindi libere.

In sostanza la limitazione con l'esclusione della parola «acquistare» darebbe al provvedimento il carattere di incremento per la edilizia, carattere che il disegno di legge non vuole avere.

Questo progetto ha esclusivamente una funzione di servizio dell'Amministrazione finanziaria. E sotto questo profilo posso anche dichiarare che accetto l'emendamento proposto dalla Commissione al testo ministeriale togliendo le parole «ruoli centrali», il quale emendamento tende a rendere ancora più evidente che il servizio che si vuol rendere alla Amministrazione è proprio nell'interesse della Amministrazione provinciale, cioè dell'Amministrazione che deve fare gli accertamenti. Non posso però accettare l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Carelli.

PRESIDENTE. Prego il senatore Carelli di dichiarare se insiste sul suo emendamento.

CARELLI. Faccio una semplice osservazione, onorevole Ministro. Io credo che il lasciare la parola «acquistare» comporti in certo qual modo un allontanamento da quel beneficio che noi potremmo avere utilizzando le somme disponibili nella costruzione di nuove abitazioni a vantaggio di tutti gli impiegati che ne abbiano bisogno. Comunque io non credo che la costruzione di nuovi edifici comporti un tempo così lungo da mettere in condizione di disagio i funzionari del Ministero delle finanze. Io chiedo scusa all'onorevole Ministro del mio intervento, ma è un intervento dettato da uno scrupolo di coscienza. Una volta che il miliardo esiste e dobbiamo favorire tutte le nostre Provincie, utilizziamolo nella costruzione di nuove case per venire incontro ad un bisogno che tutti sentiamo.

Pertanto io dichiaro di mantenere il mio emendamento.

CONTI. E se lo ritirasse lo farei mio!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Carelli soppressivo delle parole «ad acquistare o». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo della Commissione già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità nonchè alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza

La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ho chiesto la parola per un chiarimento: vorrei domandare alla Commissione qual'è il significato esatto nei riguardi del diritto civile delle parole «in concessione». Si tratta di un affitto per cui si deve pagare un canone? Perchè non si dice chiaramente che si tratta di un affitto dal quale l'impiegato decadrà nel caso che sia trasferito? La parola «concessione» in materia di assegnazione temporanea di alloggio non mi sembra esatta nello spirito di questa legge.

PRESIDENTE Invito il senatore Zoli ad esprimere il punto di vista della Commissione.

ZOLI, *relatore*. L'uso della parola «concessione» è probabilmente giustificato dal fatto che si vuole affermare la revocabilità della concessione stessa nell'interesse del servizio. È chiaro che deve essere pagato un canone di affitto per quello che è detto nell'ultima parte della relazione: «Nella determinazione dei canoni di affitto dei quartieri concessi» ecc.

Usare la parola «affitto» invece di «concessione» potrebbe far dubitare che si rientri in una disciplina propria dell'affitto, mentre questo non è negli scopi della legge.

Come ha detto il Ministro, noi desideriamo qui costruire degli alloggi di servizio ed è opportuna allora la parola «concessione».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io non ho presentato alcun emendamento in proposito, ma mi permetterei di aggiungere che anche lasciando alla parola «concessione» il significato di concessione di diritto pubblico, si dovrebbe quanto meno aggiungere «a titolo oneroso» perchè la concessione potrebbe essere anche gratuita. Il fatto che nella relazione si parli di un canone di affitto non è decisivo per l'interpretazione del testo della legge.

Propongo pertanto che si aggiungano le parole: «a titolo oneroso».

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore*. La Commissione non fa difficoltà all'aggiunta.

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anch'io sono favorevole all'aggiunta.

Vorrei però pregare la Commissione di considerare, per quel che riguarda il comma proposto dalla Commissione, in sostituzione del terzo comma, là dove dice «Avranno diritto alla concessione gli impiegati con famiglia provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede e che non abbiano alloggio proprio», che sembrerebbe che la formula escluda due possibilità: il caso di funzionari di prima nomina che non provengono da trasferimento da altra sede ed il caso di funzionari celibi che non abbiano famiglia.

In qualche grossa sede potrebbe essere opportuno anche costruire alloggi di una camera, come già è abbastanza frequente, per alloggiare giovani funzionari appena nominati, affinchè possano andare in numero sufficiente in queste sedi.

Propongo pertanto che ove non si ritenga opportuno di ritornare al testo ministeriale, si introducano le necessarie modificazioni.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore*. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia chiesto il ritorno alla formula precedente. La Commissione ha deliberatamente voluto togliere il concetto della precedenza per la semplice ragione che quando si dice che gli impiegati con famiglia avranno, compatibilmente con la disponibilità degli alloggi, titolo di precedenza, si lascia la possibilità ad una certa elasticità. La Commissione, proprio perchè si raggiungessero quelle certe finalità e perchè questi alloggi fossero destinati agli accertatori, ha voluto togliere ogni possibilità per la quale ci potesse essere una valutazione di precedenza la quale non escludeva, specie con quella parola «compatibilmente»; la possibilità della destinazione di questi alloggi anche ad altre persone. Questa è stata la ragione essenziale dell'emendamento. Quindi credo che la Commissione (credo, perchè io debbo, parlando su questo emendamento, supporre quello che sarebbe l'intendimento della Commissione) credo che la Commissione su questo punto non potrebbe assolutamente andare incontro alle richieste del Ministro. Nessuna difficoltà invece può esserci per l'altra parte, sia per rendere possibile l'utilizzo di questi alloggi e per i celibi e per quelli di prima nomina. Quindi l'emendamento potrebbe essere così formulato: «Avranno diritto alla concessione gli impiegati (qui andrebbero soppresse le parole «con famiglia») provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina che non abbiano alloggio proprio, o degli appartenenti al nucleo familiare, disponibile nella nuova residenza». In questo senso la Commissione potrebbe accettare la modificazione. Però, sul punto della compatibilità la Commissione non può assolutamente accedere alle richieste.

FORTUNATI. La parola «e», a mio avviso dovrebbe rimanere.

ZOLI, *relatore*. A mio avviso, e qui ci sono anche professori che ce lo insegnano, l'«e» va tolto perchè è inutile. Perciò la dizione definitiva del comma sarebbe: «Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti a seguito di trasferimento da altra sede o di prima nomina che non abbiano alloggio proprio, (e la virgola deve andare logicamente dopo la parola "proprio,,) o degli appartenenti al nucleo familiare, disponibile nella nuova residenza».

PRESIDENTE. La formulazione definitiva dell'articolo pertanto sarebbe: «Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'articolo 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

«All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità nonchè alla revoca delle concessioni stesse, provvederà il Ministro delle finanze, su proposta dell'Intendente di finanza della Provincia.

«Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, che non abbiano alloggio proprio, o degli appartenenti al nucleo familiare, disponibile nella nuova residenza.

«La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede, o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze».

Pongo ai voti questo articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passeremo alla discussione dell'articolo 4.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. L'articolo 4 è stato mantenuto per un errore, ma non ha più ragione di essere perchè esso prevede un reclamo al Ministro contro i provvedimenti dell'Intendente di finanza. Ora non essendo più gli intendenti ad assegnare l'alloggio l'articolo deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 5 che prende il n. 4:

Art. 4.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo e potranno essere eseguite anche con l'intervento della forza pubblica.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Io credo che questo articolo sia troppo drastico. È vero che ha attenuato la formula qual'era nel testo ministeriale, il quale dava agli intendenti di finanza la facoltà di emettere ordinanze, senza neppure che fosse richiesto l'intervento del pretore; ma io proporrei che fosse tolto l'inciso « non soggetta a reclamo », perchè l'ordinanza del pretore può contenere, per mille ragioni, degli errori giuridici, e la esclusione di ogni possibilità di reclamo rende l'ordinanza definitiva anche se è evidente che contiene un errore puramente materiale. Proporrei anche che l'intervento della forza pubblica fosse ammesso soltanto in casi eccezionali, perchè, se tutte le volte che si fa uno sfratto per ottenere il rilascio coattivo di un alloggio a favore del Ministero delle finanze, si fa uso della forza pubblica, l'inquilino, che ha delle ragioni legittime per restare, sia pure temporaneamente, nell'alloggio, o perchè malato, o per altre plausibili cause, dovrà essere necessariamente sfrattato. Proporrei pertanto di dire « e potranno essere eseguite, in casi eccezionali, anche con intervento della forza pubblica ».

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. La Commissione si è preoccupata di non creare quella specie di titolo esecutivo speciale direttamente consegnato all'Ufficiale giudiziario che era l'ordinanza dell'Intendenza di finanza ed ha ritenuto che si dovesse tornare nella normalità stabilendo che l'ordine di rilascio sia emanato dall'Autorità giudiziaria, cioè vi sia l'intervento di questa. Però da questo a passare all'altra parte, cioè a consentire il reclamo, evidentemente vuol dire, anche in questo caso, togliere molto di quella che è la finalità del provvedimento. Quando l'Intendenza di finanza, di fronte ad un impiegato che o è stato mandato in pensione o è stato trasferito o che ha cessato di appartenere all'amministrazione trasmetta la sua ordinanza, documentata dal Pretore circa l'esistenza di queste condizioni, e quando questa ordinanza sia documentata, non mi sembra che si debba consentire ad un impiegato il quale, facciamo il caso limite, potrebbe essere anche mandato via perchè infedele, di instaurare un giudizio con un avvocato non di buona fede e di restare in casa un anno e mezzo.

Quindi mi sembra che sulla prima parte non possiamo essere contrari. Quanto al dire che potranno essere costretti « anche con l'intervento della forza pubblica », è chiaro che questo è di carattere eccezionale: siamo di fronte ad una ordinanza particolare emessa dall'Intendenza di finanza e resa semplicemente esecutiva dal Pretore. Sembra necessario pertanto affermare che anche per questa particolare ordinanza, che non è la pronunzia dell'autorità giudiziaria, può essere richiesto l'intervento della forza pubblica. Quell'« anche » è stato aggiunto per dire che non è questa la normalità, ma l'intervento della forza pubblica è chiaro che sarà richiesto soltanto nei casi in cui si trovi riottoso l'inquilino.

DONATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. L'ultima frase dell'articolo è assolutamente superflua. Ricordo che quando il pretore convalida l'ordinanza dell'intendente di finanza, fa apporre la formula esecutiva in cui è già contemplato l'intervento, se del caso, della forza pubblica. La dizione, quindi, proposta dalla Commissione in proposito, appare, a mio avviso, pleonastica. Propongo, pertanto, un emendamento soppressivo.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Il Ministro ci ha dichiarato poco fa che è nell'intendimento del suo Dicastero di acquistare solamente case di nuova costruzione. Invece l'articolo 4, così come è concepito, potrebbe servire come strumento per acquistare case di vecchia costruzione abitate e quindi questo articolo potrebbe essere adoperato per fare uscire inquilini da case da loro occupate e per adibire le case stesse ad abitazioni di funzionari. Vorrei che il Ministro ci tranquillizzasse su questo punto. È vero che il Senato ha approvato a maggioranza un articolo che consente l'acquisto di immobili; ma è anche vero che molti senatori si sono schierati per la tesi dell'onorevole Carelli, che si dovessero cioè destinare i fondi stanziati solamente alla costruzione di nuovi fabbricati. Ammesso che gli stanziamenti valgano anche per gli acquisti essi però debbono essere limitati, in conformità alla dichiarazio-

ne espressa fatta dal Ministro, alle case di nuova costruzione.

PERSICO. Questo non l'ha detto nessuno.

CARRARA. Sí, l'ha detto il Ministro. Su questo punto mi riservo di proporre un emendamento.

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Pare che all'articolo 4 insorgano due questioni, una, mossa dal senatore Carrara, circa il pericolo di interpretazione estensiva, che si vorrebbe tradurre in interpretazione letterale, l'altra circa la indicazione dei casi di ricorso alla forza pubblica.

Ora io nego il pericolo prospettato perchè ritengo che l'articolo 4 sia in stretta connessione con l'articolo 3 e, se io non erro, dalla stessa relazione della Commissione risulta ben chiaro che questa particolare procedura di sfratto è attuabile soltanto nei confronti degli assegnatari degli alloggi e ove cessi la necessità della assegnazione. Si versa, cioè, nella esecuzione di quei provvedimenti amministrativi di revoca che sono considerati all'articolo 3.

Forse per amore di precisione si potrebbe specificare « degli alloggi assegnati » e sarebbe così evitata ogni possibilità di confusione.

Per quanto attiene, poi, all'ultima parte dell'articolo 4 riconosco che è veramente perentoria l'osservazione fatta dal collega che mi ha preceduto. È certo che si introduce una forma nuova di ordinanza intendentizia distinta da quella che in materia penale-fiscale è autorizzata in forza della legge generale del 1929. Qui si crea una forma di ordinanza diretta ad obbligo di fare, all'obbligo cioè, del rilascio dell'immobile. Ma dal momento che si sottopone la esecutorietà delle ordinanze intendentizie al visto del Pretore, mi pare che sia superfluo il richiamo alla possibilità d'intervento della forza pubblica per ottenerne l'esecuzione. Si capisce che se è necessario un visto di esecutorietà, questo darà luogo all'apposizione della formula esecutiva; ed ove l'ordine non risulti eseguito nelle forme ordinarie (precettazione, intervento dell'ufficiale giudiziario, ecc.), si intende che sarà anche possibile l'intervento della forza pubblica la quale dovrà vincere le resistenze di coloro che si oppongano all'ordine dell'autorità giudiziaria.

Credo, pertanto, che si potrebbe, da un canto modificare la norma nel senso di precisare che l'ordinanza prevista dall'articolo 4 è riferibile solo agli « alloggi assegnati » e, dall'altro, eliminare l'ultima parte dell'articolo 4 per quanto attiene al superfluo richiamo alla assistenza della forza pubblica per i casi di esecuzione forzata.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Rizzo, e propongo anche io che si dica: « degli alloggi assegnati in concessione », perchè il dubbio sollevato dall'onorevole Carrara ha un certo fondamento dato che l'articolo 5 trova nel disegno di legge un collocamento autonomo, e quindi può riferirsi a tutti gli alloggi. Se l'articolo 4 fosse stato inserito nell'articolo 3, come capoverso, la questione non sarebbe sorta, ma, ripeto, data la forma autonoma della sua collocazione, il dubbio è più che legittimo, dubbio che è risolto con la proposta dell'onorevole Rizzo, che faccio mia.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. Propongo questa formula: « Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito a revoca della concessione . . . » - in questa maniera la revoca diventa la premessa - « . . . gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato di cui do lettura:

« Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal Pretore con ordinanza non soggetta a reclamo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione (divenuto 5).

Art. 5.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa iniziale di lire un miliardo ottocentosettantamilioni (lire 1.870.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire novecentotrentacinquemilioni (lire 935.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di lire 935 milioni relativa all'esercizio 1948-1949, utilizzando all'uopo le maggiori entrate indicate nel terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1948-49 presentato alle Assemblee legislative il 19 gennaio 1949.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 del testo della Commissione (divenuto 6).

Art. 6.

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze è autorizzato ad avvalersi dell'opera degli Uffici tecnici erariali.

È stato presentato da parte dei senatori Rizzo, Mancini, Picchiotti, Ristori e Fortunati un comma aggiuntivo, così formulato: «Agli acquisti di aree private e di fabbricati privati il Ministero provvederà con le forme e con l'osservanza delle leggi vigenti»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo per illustrare il suo emendamento,

RIZZO. Evidentemente questo emendamento che noi presentiamo si ricollega allo emendamento già proposto dal senatore Carelli e respinto dal Senato. Con l'articolo primo di questa legge il Ministero delle finanze è autorizzato, oltre che a costruire, anche ad acquistare fabbricati già esistenti o in corso di costruzione come ha precisato l'onorevole Vanoni. Ad acquistare in quale modo? Alla stregua di quali leggi? Noi non vorremmo che si decampasse dalle norme che regolano la contabilità generale dello Stato. E allora l'acquisto dovrebbe essere o regolato precisamente con le forme della espropriazione per pubblica utilità, oppure dovrebbe essere subordinato a tutte le istruttorie ed a tutte le approvazioni da parte degli organi tecnici che sono espressamente richiamati, e poi alle approvazioni da parte delle autorità amministrative di controllo finanziario che le leggi vigenti stabiliscono per tutte le operazioni del genere. Noi vorremmo appunto che questo fosse precisato in modo che, anche senza rappresentare un comma aggiuntivo od un emendamento, rimanesse chiaro, per far sì che questa legge di importanza limitata non dovesse significare addirittura un sovvertimento dell'ordinamento contabile dello Stato o un principio di sovvertimento che potrebbe portarci a conseguenze ben più gravi che non quelle nascenti da questa modesta leggina. S'intende, quindi, che se ci fossero delle esplicite dichiarazioni in proposito da parte dell'onorevole Ministro, noi saremmo disposti a considerare questo ultimo articolo come richiamante non solo l'ordinaria procedura tecnico-amministrativa, cioè il servizio degli organi tecnici dello Stato per la valutazione dei beni, ma richiamante anche le ordinarie norme che regolano la contabilità generale dello Stato e quindi i controlli che sulle operazioni di questo genere si sogliono esercitare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZOLI, *relatore*. È naturalmente sottinteso che questi acquisti vanno fatti con l'osservanza di tutte le norme che regolano gli acquisti dello Stato, perchè non c'è nessuna deroga. Non il Ministro delle finanze, ma il Ministero delle finanze, direzione generale del Demanio, può acquistare come Demanio. E come il Demanio acquista con l'osservanza di certe forme, così con le stesse forme deve acquistare il Ministero in questo caso.

Quindi è una disposizione completamente superflua quella proposta.

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. A me l'aggiunta è stata suggerita dalla superfluità dell'ultima disposizione della legge. Infatti mi pare altrettanto superfluo far richiamo all'opera degli Uffici tecnici erariali, quando è fissato per legge che lo Stato deve rivolgersi ad essi per la valutazione tecnica occorrente negli acquisti di beni.

ZOLI, *relatore*. Non è sotto la questione dell'acquisto che si fa l'eccezione per gli Uffici tecnici erariali, ma è in relazione alla costruzione. Infatti gli Uffici finora non si sono mai occupati di costruzioni. In questo caso, invece, sono autorizzati ad occuparsi anche delle costruzioni. Ma non si è voluto in nessun modo derogare alla norma per gli acquisti.

RIZZO. Mi perdoni, onorevole Zoli, ma la dizione letterale dell'articolo 6 è questa: « Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge »; quindi, evidentemente, si intendono così tutte le operazioni che comunque scaturiscono da questa autorizzazione. L'attuazione del programma include non solo le nuove costruzioni, ma anche gli acquisti e quindi la valutazione dei fabbricati che ci si propone di acquistare. Nell'articolo si fa richiamo agli Uffici tecnici erariali. Questo richiamo è giustissimo, ma altrettanto superfluo così come, dice l'onorevole Zoli, è superflua la mia proposta. Infatti come il Ministero non può prescindere da quegli organi tecnici così non può prescindere dall'osservanza di quelle norme sulla contabilità generale dello Stato, che regolano le contrattazioni per conto dello Stato.

Se è superflua la mia aggiunta, dunque, mi pare altrettanto superflua anche la prima parte dell'articolo.

ZOLI, *relatore*. No, perchè altrimenti sarebbe necessario l'intervento del Genio civile, che, invece, in questa maniera, non è più necessario.

RIZZO. Per la costruzione è sempre necessario l'intervento del Genio civile, perchè gli Uffici tecnici erariali non hanno attrezzature per le costruzioni.

ZOLI, *relatore*. Si serviranno del sistema degli appalti.

Ad ogni modo non c'è nessuna difficoltà per accogliere la proposta, poichè la disposizione non modifica la situazione. Non ne farei però un articolo aggiuntivo, ma semplicemente un'aggiunta all'articolo 6 per non dare una rilevanza sproporzionata a questa norma.

RIZZO. Infatti io ho proposto un comma aggiuntivo all'articolo 6 e non un distinto articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il proprio parere su questo comma aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io non ho nessuna difficoltà sulla sostanza della cosa, perchè sarebbe ridicolo che io avessi delle difficoltà di fronte ad una norma che dice che si debbono osservare le leggi di contabilità dello Stato. Soltanto avrei qualche dubbio sull'opportunità di proporre una formula in cui si parli solo di acquisti degli immobili o di aree, come se soltanto riguardo a queste eventualità la presente legge portasse l'obbligo del rispetto delle leggi della contabilità dello Stato, mentre per ciò che riguarda la riscossione degli affitti, o altre cose, non ci fosse più questo obbligo. Voi sapete che sempre le definizioni categoriche sono pericolose.

A me pare che quando noi diciamo chiaramente che lo spirito di chi ha proposto la legge e del Parlamento che l'approva è che, là dove si è voluto derogare alle norme di carattere generale o amministrativo o di altro genere, questa legge lo ha indicato espressamente, e dove la legge non dice niente, tutte le norme restano immutate – come è ovvio, come è nella sana tecnica legislativa – noi abbiamo risolto tutti i dubbi. Se dovesse sorgere qualche dubbio io sono pronto a chiarirlo; prego solo di non usare una formula che invece di chiarirli ne potrebbe fare sorgere qualche altro.

GRISOLIA. La formula potrebbe essere inserita nell'articolo 6.

VANONI, *Ministro delle finanze*. A proposito dell'articolo 6 vorrei dare un chiarimento. Esso è stato proposto semplicemente perchè poteva sorgere un dubbio interno, più che esterno, se gli Uffici tecnici erariali avevano cioè la competenza per collaborare con l'amministrazione del Demanio di cui essi non fanno parte. Infatti gli Uffici tecnici erariali dipendono da un'altra Amministrazione e si poteva dubitare se essi avessero la facoltà di collaborare con il Demanio nell'esecuzione di questo programma. Normalmente gli Uffici tecnici erariali collaborano col Demanio per altre attività demaniali: tutta la manutenzione dei beni demaniali è fatta, appunto, con la collaborazione di detti uffici; ma si è creduto bene di precisare che la competenza per l'esecuzione materiale dell'opera inerente a questo programma appartiene agli Uffici tecnici erariali. È però questa una norma che poteva forse anche essere omessa ed è stata introdotta per una maggiore chiarezza e per risolvere questi apparenti conflitti interni di competenza

che spesse volte fanno perdere molto più tempo, che non le difficoltà di ordine sostanziale.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Io sono d'accordo con la prima parte dell'intervento dell'onorevole Ministro, vale a dire sulla inopportunità di inserire nella legge un richiamo alla legislazione sulla contabilità generale dello Stato, perchè ciò è intuitivo. Sarebbe assolutamente assurdo pensare che questa legge possa creare una situazione di deroga alle norme generali sulla contabilità generale dello Stato. Piuttosto penso che non sia il caso di mettere «è autorizzato ad avvalersi» perchè questo significherebbe che in certi casi il Ministero può avvalersi dell'opera degli uffici tecnici erariali e in altri casi può ricorrere ad altri. Metterei più semplicemente «si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali».

PRESIDENTE. Domando al senatore Rizzo se insiste nel suo emendamento.

RIZZO. Lo ritiro, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro che illustrano quello che è lo spirito della legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta l'emendamento Carrara.

ZOLI, *relatore*. La Commissione accetta la sostituzione delle parole «è autorizzato ad avvalersi» con le altre «si avvale».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 con la sostituzione proposta con l'emendamento Carrara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio» (100).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge:

«Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre, 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio».

Come il Senato ricorderà, la discussione generale era stata iniziata con un discorso del senatore Valmarana. È iscritto ora a parlare il senatore Fortunati: ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, io debbo chiedere scusa se nella mia esposizione non sarò probabilmente molto chiaro date le condizioni di salute in cui mi trovo.

A più riprese, dal punto di vista della tecnica generale della discussione, in questo ramo del Parlamento si è insistito sulla opportunità, anzi da taluni sulla necessità, che nelle questioni di fondo, nelle discussioni di carattere generale che precedono l'approvazione del provvedimento legislativo, si sia rapidi.

In realtà il disegno di legge che oggi è sottoposto all'esame del Senato è stato discusso a lungo in sede di Commissione. Io colgo pertanto l'occasione per formulare anzitutto una proposta di carattere generale. Credo, cioè, che sarebbe utile ed opportuno che, anche in seguito, oltre alle relazioni dei proponenti del disegno di legge e alle relazioni di maggioranza e di minoranza, fossero messi a disposizione di tutti i componenti del Senato i sunti delle discussioni che si sono tenute in sede di Commissione, per dar modo a tutti i senatori di prendere visione del tono e del tipo della discussione nei lavori preparatori. Credo che forse da questo punto di vista molte volte le discussioni generali potrebbero essere accelerate, e noi potremmo rapidamente entrare nel merito della discussione dei singoli articoli costitutivi del disegno di legge. È vero che talora tanto la relazione di maggioranza quanto quella di minoranza, a questi lavori preparatori si rifanno, ma altro è prendere visione di questi lavori nell'esposizione, che può apparire unilaterale, dei relatori, altro è invece avere sotto gli occhi i verbali riassuntivi delle discussioni che in Commissione si sono tenute.

Il collega Valmarana mi ha preceduto nella discussione di fondo del problema: ed è probabile che in gran parte io sia costretto a ripetere o ad approfondire taluni aspetti che l'onorevole Valmarana ha già avuto occasione di delineare. È certo che io arriverò a conclusioni diverse, cioè più conseguenti, da quelle cui è arrivato l'onorevole Valmarana. Mi pare innanzi tutto che noi dobbiamo chiederci quale sia il significato generale di una imposta straordinaria sul patrimonio e quale

sia stato – o avrebbe voluto essere – il significato particolare dell'imposta straordinaria sul patrimonio decisa in sede di Assemblea Costituente. Io penso che, nel quadro generale dei vari provvedimenti di natura tributaria che possono essere formulati o che storicamente si sono succeduti negli ultimi cento anni, una imposta straordinaria sul patrimonio, se veramente è e vuole essere tale, non può essere un'imposta che si paga normalmente con il reddito. Nel caso poi particolare dell'imposta straordinaria sul patrimonio, decisa in sede di Assemblea costituente, mi pare che a questo riguardo l'onorevole Valmarana abbia già avuto modo di esprimersi sufficientemente. Era certo questo l'obiettivo: l'avvio in sede tributaria di una serie di provvedimenti, che avrebbero dovuto manifestarsi nella vita politica ed economica del nostro Paese, per tentare progressivamente di modificare la struttura distributiva del nostro mercato.

Il disegno di legge, che oggi noi esaminiamo, di fronte a questo obiettivo di carattere storico e nella premessa, di carattere teorico, di una imposta straordinaria sul patrimonio; di fronte agli obiettivi concreti, che hanno tenuto certamente presenti i primi legislatori, corregge questi obiettivi o li deforma? Li attenua o addirittura li sposta?

Su singoli punti io ho avuto occasione di presentare singoli emendamenti; quindi in sede di emendamenti mi riservo una discussione particolareggiata. Ora evidentemente mi interessa affrontare la questione generale.

La questione generale è anzitutto, oserei dire unicamente, la risposta ai precisi interrogativi che ho enunciato.

Vi è anzitutto una prima questione che è di forma e di sostanza. Vi è in questo disegno di legge, che porta come denominazione (leggo il testo ufficiale): «Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio»; vi è, mi si consenta l'espressione, una introduzione mascherata di una nuova regolamentazione di un tributo distinto, che non è affatto l'imposta straordinaria sul patrimonio, nè nella forma progressiva, nè nella forma proporzionale: di una particolare regolamentazione, cioè, per talun iparticolari casi, dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario. Ora, a proposito di imposta sul valore globale dell'asse ereditario ed in generale delle imposte di successione, se non erro, gli organi legislativi sono stati chiamati a legiferare poco tempo fa. Era opportuno, se si voleva entrare nell'ordine di idee che risulta delineato dal disegno di legge, che queste norme fossero introdotte nei provvedimenti che abbiamo già discusso e che voi, colleghi della maggioranza, avete approvato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono stati presentati insieme al Senato.

FORTUNATI. Comunque, in sede di Commissione finanza e tesoro, in sede di altre Commissioni, ed in sede di assemblea, noi tutti abbiamo deprecato sempre la cattiva abitudine che in un solo provvedimento legislativo siano introdotte norme di portata diversa, che impediscono una esatta visione, una esatta interpretazione e una esatta consultazione delle norme legislative.

Ma certamente non è nel mio costume, nel mio abito mentale, fare solo questioni di forma; vi è però, a proposito di questo problema, una questione di sostanza che il relatore ha cercato, con sottile abilità, di eludere, richiamandosi all'identità fisica obiettiva di un patrimonio soggetto contemporaneamente, nel lasso di un certo intervallo temporale, e alla imposta straordinaria sul patrimonio e all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Sta di fatto, però, che così si confondono, nella regolamentazione, sotto forma di agevolazione, due tributi che hanno una struttura autonoma, che hanno una regolamentazione diversa e che hanno una configurazione distinta. Ci troviamo di fronte ad un tributo eccezionale da un lato, imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e ad un tributo ordinario dall'altro lato, che si risolve in quella forma di prelievo che il relatore ha già illustrato nella sua relazione: ma una forma di prelievo ordinaria, sistematica, metodica. La forma di prelievo, invece, dell'imposta straordinaria sul patrimonio è una forma di carattere eccezionale. E', secondo noi, assurdo che si voglia cercare in qualunque modo di attenuare la particolarità ed eccezionalità di tale imposta. Vi è dunque una confusione tra due tributi, che in linea di fatto non possiamo accettare. Vi è anche, nella eventualità strana che si

possa ipotizzare l'abbinamento dei due tributi per configurare delle agevolazioni, una indiscriminatezza (in funzione del livello del patrimonio) della forma di agevolazione, che secondo noi aggrava ancora più il provvedimento rendendolo più favorevole ai patrimoni più elevati. In questa prima constatazione (confusione cioè di due tributi che sono autonomi, e indiscriminatezza delle agevolazioni) vi è la prima grave deformazione dell'obiettivo di fondo, che è alla base del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131. Da questo punto di vista possiamo, dunque, già affermare che questa parte del provvedimento legislativo non costituisce una semplice correzione del primitivo provvedimento istitutivo del tributo, ma rappresenta una deformazione, una alterazione degli obiettivi che il provvedimento istitutivo si proponeva.

Vi è una seconda questione che traspare, anche se non appare nettamente, nel disegno di legge. Vi è ancora una confusione tra i criteri che nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, regolano l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e quelli che regolano l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali. È il caso dell'articolo 14 (mi riferisco nella numerazione al testo della Commissione). In analogia, dice il relatore, a quanto previsto nella parte che regola l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, occorre sancire che « nel caso in cui i cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino ».

A parte anche qui che l'analogia è puramente formale, perchè ci troviamo di fronte, da un lato, ad un tributo con aliquote progressive e dall'altro ad un tributo proporzionale, cioè con aliquote costanti, vi è a nostro avviso un'altra considerazione che il relatore non ha tenuto presente: vi è cioè il fatto che la fattispecie prevista nell'articolo 14 era ben chiara ai legislatori nel 1947. Vi è stata allora pure una ragione per cui le agevolazioni in parola non sono state concesse!

La ragione era allora, ed è per noi anche oggi, che determinati organismi economico-finanziari del nostro Paese debbano subire proprio attraverso l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, un certo carico tributario.

Le agevolazioni previste nell'articolo 14, e le altre proposte, di cui parlerò in seguito, rischiano di mettere a soqquadro non soltanto l'imposta progressiva sul patrimonio, ma anche l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti.

Dunque ancora qui nel disegno di legge abbiamo l'introduzione di provvedimenti, che non correggono ma che deformano completamente la struttura originaria dei tributi straordinari.

Insomma qual'è, malgrado ogni diversa e, ripeto, abile affermazione del relatore, lo scopo che si vuole raggiungere con questo disegno di legge? Uno scopo abilmente mascherato, al punto che nel disegno di legge si sono introdotte delle norme che tendono a far vedere aggravata la situazione dei contribuenti rispetto al tributo in genere e rispetto a quella che era la funzione originaria del tributo in particolare. Ad esempio, vi è configurata una procedura straordinaria per la riscossione, vi è configurato un istituto giuridico della garanzia del pagamento, vi è configurata una certa procedura particolare per l'accertamento dell'imponibile, vi è configurata la integrazione degli organi di accertamento, per quanto riguarda il Comitato direttivo degli agenti di cambio, vi è inserito tutto un insieme di norme che fanno apparire o che tendono a fare apparire come in realtà non solo il disegno di legge rimanga nel binario del decreto istitutivo del tributo, ma addirittura consenta alla amministrazione finanziaria di avere in mano leve e strumenti tali che in sede contabile, oserei dire, cioè in sede di afflusso del gettito del tributo, in sede di accertamento e in sede di garanzia della riscossione, la amministrazione stessa si trovi in condizioni estremamente più favorevoli. La verità però è che si tende a far diventare l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio un tributo da pagarsi normalmente nel corso del tempo con il flusso ordinario del reddito; perchè in realtà, malgrado queste innovazioni procedurali – che certamente noi non respingiamo – qualunque possa essere la volontà del relatore e qualunque possa

essere la volontà del Ministro proponente, la ripercussione del provvedimento, se adottato nel testo proposto dalla Commissione, si risolve nella situazione che io ho schematizzato.

Nel settore nevralgico della vita economica finanziaria del nostro Paese, settore nevralgico non soltanto ai fini di un orientamento generale del nostro tipo di produzione e del nostro tipo di distribuzione, ma anche ai fini della applicazione del tributo, nel mercato azionario (titoli quotati in borsa e titoli non quotati in borsa) il provvedimento infatti, nella forma in cui ci viene proposto, rappresenta veramente un'incrinatura netta e decisiva del testo istitutivo del tributo. L'incrinatura è, secondo noi, non soltanto pericolosa per le ripercussioni in sè e per sè, ma perchè rappresenta probabilmente il primo avvio a successive incrinature. Le successive incrinature si sono già timidamente affacciate in sede di Commissione. In sede di Commissione si sono già manifestati tentativi, che per questa volta la Commissione ha respinto.

Ma non vi è dubbio che l'articolo 19 – se non erro – del testo istitutivo viene sostanzialmente modificato – con un certo temperamento, si capisce! –, perchè in definitiva per i titoli non quotati in borsa l'imponibile è dato – badate bene – dal risultato dell'accertamento di un altro tributo – anche qui confusione di tributi! – dell'accertamento dell'imposta di negoziazione, sia pure maggiorato con un certo coefficiente. Non vi è dubbio, ripeto, che lo spirito dell'articolo 19 è eluso. L'articolo 19 diceva testualmente: « tenendo conto in ogni caso per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali del valore dei vari elementi che compongono il patrimonio ». Questo è tanto vero che il relatore ad un certo momento, per giustificare l'innovazione, dice che ci troviamo di fronte ad operazioni complesse, delicate, che implicherebbero una notevole perdita di tempo. Tanto vale dunque fermarsi al concreto accertamento dell'imposta di negoziazione, maggiorare i risultati che ne derivano, e tirare avanti. Io non nego che possano sorgere delle difficoltà dall'applicazione dell'articolo 19. Dico però che di fronte a tributi straordinari e di fronte agli obiettivi che si propone un tributo straordinario, non possiamo seguire sempre il canone classico della strada più semplice, più facile, e, oserei dire, se il collega Ricci non protesta, anche meno costosa.

GAVA, *relatore*. E più redditizia.

FORTUNATI. Qui non si tratta, di fronte ad una imposta straordinaria sul patrimonio, di valutare solo il volume del gettito: si tratta di valutare la distribuzione del gettito tra i contribuenti. Perchè evidentemente se un'imposta straordinaria sul patrimonio ha un determinato obiettivo rispetto alla distribuzione del reddito esistente e rispetto alla distribuzione della ricchezza esistente, non è il criterio del volume del gettito in sè e per sè che è decisivo ai fini della valutazione di una soluzione piuttosto che di un'altra.

Quindi può darsi benissimo che se per più redditizia si intende una strada che conduce ad un volume di gettito pari, in un minor tempo, con un minor costo, forse la strada scelta è la più indicata. Ma che la strada scelta sia la più indicata per accertamenti attendibili nel settore nevralgico del nostro mercato azionario, noi lo contestiamo in maniera netta. Ci duole solo che il collega Valmarana non abbia più energicamente insistito in sede di assemblea a questo proposito, come ha fatto con ripetute esemplificazioni in sede di commissione.

Per i titoli quotati è certo che la commissione ha temperato – lo riconosciamo – il primitivo progetto ministeriale. Ma già il fatto che è esistito un temperamento prova indubbiamente che vi era stato per lo meno un tentativo di più vasta incrinatura dei princìpi di fondo del decreto legislativo dell'ottobre 1947. Comunque, noi pensiamo che anche nella forma temperata del progetto della Commissione, il richiamo a quella che è stata la vita del mercato azionario nel 1948, ai fini di una applicazione di un tributo straordinario (per cui il relatore insiste pure nel dire che non bisogna neanche muovere di un millimetro il punto di riferimento del 28 marzo 1947), il fatto cioè che si prenda come punto di riferimento per la valutazione del patrimonio azionario quello che è avvenuto nel 1948, è una grave questione che qui viene per la prima volta posta e che può rappresentare indubbiamente l'avvio ad altri tentativi per incrinare a fondo l'applicazione del tributo.

Vi sono, dunque, due altri punti che a nostro avviso deformano e alterano l'obiettivo che l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si proponeva: la modificazione della valutazione del patrimonio azionario, sia per quanto riguarda i titoli quotati in borsa, sia per quanto riguarda i titoli non quotati in borsa.

Vi è infine un gruppo di provvedimenti che più apertamente ancora, anche per l'uomo della strada, possono fare apparire che in realtà l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio cesserà di esser tale. Tutte le forme di agevolazione che questo disegno di legge prevede per la dilazione e per la rateizzazione del pagamento, per il variato gioco degli interessi nei pagamenti dilazionati o rateizzati, fanno chiaramente vedere la volontà di trasformare un tributo straordinario in una forma ordinaria di tributo. Questo, secondo me, è il punto forse centrale del provvedimento legislativo, il punto, cioè, che fa veramente e chiaramente intravvedere che oggi si tende, volenti o nolenti, probabilmente in taluni settori più volenti che nolenti, a fare nel campo dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio quello che, per altra via, si è voluto ottenere nel campo della imposta straordinaria sul patrimonio decisa dopo la prima guerra mondiale.

Io credo che, di fronte ad una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, certamente si può essere di avviso diverso, si può cioè accettare o non accettare la legittimità e la razionalità del provvedimento. Ciò è, in fondo, in funzione di una visione generale dell'orientamento di mercato e dell'orientamento della politica economica Ma è certo che, secondo me, non è opportuno e, in un dato senso, non è lecito, dal punto di vista razionale e politico-economico, dire di accettare il principio e poi praticamente, in sede di applicazione, eludere tale principio.

E vi è, come conclusione di questo mio rapido intervento, da dire qualcosa anche a proposito di lacune dello stesso primo provvedimento istitutivo; lacune che, però, date le agevolazioni che il disegno di legge oggi comporta, diventano ancora più gravi. Nel provvedimento istitutivo vi è una assoluta mancanza di pubblicità per quanto riguarda la articolazione del provvedimento stesso. Ora, se questo era un difetto all'origine, quando al difetto di origine voi aggiungete tutta una serie di provvedimenti che vanno dall'aumento normale delle rate di pagamento fino all'aumento delle rate di pagamento per tutti coloro che hanno avuto danni di guerra – ed io credo che tutti i contribuenti avranno subìto danni di guerra in Italia, giacchè da un punto di vista economico tutti i contribuenti potranno sostenere di aver avuto danni di guerra diretti ed indiretti! – è chiaro che la mancanza di pubblicità delle decisioni di agevolazione farà sì che questo tributo potrà dar luogo ad arbitrarie applicazioni che possono deviare anche la volontà del legislatore, così che l'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio gradualmente svanisca come tale. –

E concludo. Per noi il provvedimento legislativo dà luogo ad un alleggerimento ingiustificato del carico tributario per talune categorie di contribuenti. Nonostante che molta stampa invece abbia presentato questo provvedimento come un aggravio del carico tributario, il provvedimento importa un alleggerimento del carico per i più grossi contribuenti, un alleggerimento per cui, attraverso varie forme, anche il tipo della progressività sostanzialmente viene alleggerito. È un alleggerimento che non trova alcuna giustificazione, una volta accettato il principio dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio. Chi non accetta il principio in sè e per sè non può non vedere con letizia ogni provvedimento analogo a questo, che non dovrebbe accettare invece, sia dal punto di vista teorico che pratico, chi il principio accetta. Il provvedimento introduce nell'applicazione del tributo una serie di provvedimenti tali, per cui il tributo perde la sua natura iniziale e diventa uno dei tanti mezzi per fare soldi.

Ma l'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, così come era stata congegnata ed approvata dagli organi legislativi o per meglio dire dagli organi che erano allora consultivi sul piano legislativo, era configurata non come un mezzo per fare denaro, ma come uno strumento di politica economica, che doveva essere inserito nel quadro generale, nell'orientamento generale della politica economica del nostro Paese.

Orbene, il disegno di legge, nella forma così come a noi è sottoposto, altera, deforma,

sposta completamente questi obiettivi e fa sì che l'imposta straordinaria diventi un mezzo normale per determinare un certo prelievo della ricchezza e, lasciatemelo dire, – voi forse strepiterete e griderete – è un'altra documentazione per noi del tentativo storico della classe dirigente italiana, perchè una nuova politica economica, di cui la imposta straordinaria progressiva sul patrimonio era una delle tante tracce da seguire, non si faccia e non si attui in Italia. Abbiamo proprio discusso ieri, onorevoli colleghi, il provvedimento per le retribuzioni dei dipendenti statali. Ebbene, lasciatemi dire che questo disegno di legge non è tale da essere proprio in relazione con le conclamate affermazioni di ieri, cioè con la necessità di una più rigida e draconiana politica tributaria, per lo meno di fronte a determinate categorie di contribuenti. Non è esatta l'affermazione, obiettivamente non è esatta. Qualunque possa essere la volontà, una politica tributaria non si fa solo dicendo che si vuol fare, ma essa risulta da provvedimenti concreti e soprattutto risulta dalla applicazione concreta dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Far diluire nel tempo un'imposta straordinaria sul patrimonio significa snaturarla. Un'imposta straordinaria sul patrimonio che continuamente viene revisionata, in sede di accertamento, nei punti nevralgici del mercato, non è un'imposta straordinaria vera e propria. E una politica economica che asseconda questi criteri non può dirsi una politica economica che voglia modificare la distribuzione del reddito in Italia. Io conosco il parere dell'onorevole Ministro e so che di fronte ai suoi convincimenti egli si presenta coerentemente; egli ritiene che in questo particolare momento storico la curva della distribuzione dei redditi, quale è ora in Italia, deve restare e che in fondo ogni attentato a questa distribuzione significa un pericolo dal punto di vista produttivo, perchè l'apparato dello Stato non è in grado di assolvere le funzioni del risparmio ecc. Ma questo è il ragionamento classico (che io posso anche accettare come motivo di discussione) che ha una sua linea; ma in questa linea appunto si concreta il provvedimento di legge, onorevoli colleghi, che ci è stato presentato. Bisogna allora che noi diciamo che chi è per il provvedimento, è per un determinato tipo di politica economica, chi è contro il provvedimento, è per un altro tipo di politica economica. Non si tratta qui di giocare sulle 40 o 60 rate, sul 2 per cento o sul trimestre o sul semestre, sulla giustizia o sulla ingiustizia: la verità è che bisogna decidersi o per un tipo di politica economica o per un altro tipo. E quanto piu presto ci si deciderà e con maggior coerenza, tanto più tutta la vita politica ed economica del nostro Paese avrà un volto chiaro ed aperto. Noi fin d'ora diciamo che il nostro volto non è il vostro e che progressivamente, anche se qualcuno di voi non è convinto, si sta facendo tutta una serie di provvedimenti a carattere politico economico che tendono a riportare nel solco tradizionale della vecchia classe dirigente italiana la politica economica e tributaria del nostro Paese. Noi, quindi, siamo contro questo provvedimento, non in talune sue manifestazioni; siamo contro il provvedimento nel suo spirito, perchè non crediamo che sia utile ai fini generali della vita economica del nostro Paese ritornare indietro, ma crediamo sia utile andare avanti, cambiare effettivamente la politica economica: cambiarla non solo a parole, ma nella strumentazione giornaliera di tutti i provvedimenti e di tutti gli istituti che sono chiamati a stimolare o a vincolare il nostro mercato. (*Applausi da sinistra*).

Presentazione di disegni di legge.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, il primo anche a nome del Presidente del Consiglio e l'altro anche a nome del Ministro del tesoro:

« Istituzione del Consiglio supremo di difesa » (355);

« Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia » (356).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della difesa della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Jacini ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: « Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948 » (315).

Presidenza
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricci Federico, il quale ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerate le imperfezioni che si riscontrano e gli inconvenienti che si possono verificare nell'applicazione della legge sull'imposta patrimoniale progressiva, ed avuto riguardo alla situazione economica e finanziaria, invita il Governo a procedere ad una revisione della legge stessa che la renda più pratica e più rispondente alle condizioni della ricchezza privata e sovrattutto più conforme a criteri di equità e giustizia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro; e anzi, vorrei tributargli una lode per avere egli proposto delle modifiche alla legge sull'imposta progressiva sul patrimonio. Specialmente approvo i suoi concetti e la motivazione delle modifiche stesse da lui proposte. Egli dice infatti:

« L'esperienza fatta dall'Amministrazione finanziaria nella prima applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e l'espressione concorde della pubblica opinione consigliano che siano portate alcune modifiche al decreto legislativo 11 ottobre 1947 nell'intento di adeguare la detta imposta alla mutata situazione economica ecc. ecc. ».

Non si può in queste materie prescindere dalle condizioni ambientali e dalla situazione di fatto. Non si può fare solo della teoria e limitarsi all'applicazione di determinate ideologie, senza preoccuparsi del modo come l'applicazione pratica si svolge. Quindi l'opportunità di modifiche, se rispondenti alla realtà (come fu fatto anche nel 1920-1922). Ma la discussione di esse apre la strada ad un esame generale dell'imposta; ed è di questo che io desidero occuparmi. Quanto alle modifiche, ho partecipato, non a tutte, ma a molte sedute della Commissione finanze e tesoro e non mi sono sempre trovato d'accordo coi colleghi. Ho letto però con interesse la relazione del collega Gava, relazione diligente e in molti punti addirittura esauriente. Ho proposto due emendamenti, ma di questi discorrerò quando verremo agli articoli, volendo ora parlare di tutta una materia di cui non si è mai discusso in questa sede, e nemmeno alla Camera, neanche in occasione dell'altra imposta del 1920, la quale fu istituita, credo, per decreto-legge. È perciò bene dare alcuni cenni retrospettivi.

L'Italia è il solo Paese che abbia adottato una imposta sul patrimonio. Credo che dopo l'altra guerra anche la Cecoslovacchia abbia fatto lo stesso esperimento, ma una imposta seria e ben basata fu solo l'Italia a introdurla, sia dopo l'altra guerra che dopo questa. Nel 1919 era stata nominata una Commissione di studio di cui facevan parte tra gli altri l'attuale Presidente della Repubblica e l'attuale nostro Presidente del Senato. L'imposta decisa poi nel 1920 era caratterizzata da aliquote moderate a lunga rateizzazione, rigoroso accertamento ed efficaci sanzioni. Essa diede buoni risultati. Oggi la si sarebbe potuta nuovamente applicare; ma vi è una tendenza a continue riforme, tendenza che ci fu forse lasciata in eredità dal fascismo e che è un po' tradizionale per noi Italiani: infatti già Dante rimproverava la sua città coi ben noti versi

Quante volte dal tempo che rimembre
Legge, moneta, officio e costume
Hai tu mutato, e rinnovato membre!
E se ben ti ricorda e vedi lume,
Vedrai te simigliante a quell'inferma,
Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma

Ebbene, proprio per questo dinamismo che ci fa continuamente mutare le leggi senza assicurarci bene se siano buone o meno, fu

fin dal 1945 studiata una nuova imposta patrimoniale dal ministro Soleri in unione con l'allora Ministro e nostro attuale collega Scoccimarro; ma non fu attuata, principalmente perchè l'onorevole Scoccimarro voleva unirla al cambio della moneta, che altri suoi colleghi, me compreso (succeduto frattanto all'onorevole Soleri, mancato ai vivi) ritenevano per il momento impossibile ad attuarsi per ragioni pratiche che non è ora il caso di illustrare. Per esempio, la sicurezza pubblica non era tale da permettere il trasporto di carri o vagoni carichi di biglietti di banca da un punto all'altro del Paese. C'erano poi altre ragioni, per esempio, la voce diffusa di falsificazione di biglietti. Anzi, se l'onorevole Ministro ci dicesse qualcosa su questo argomento e su ciò che è avvenuto dei biglietti stampati allora, ciò potrebbe essere interessante. L'imposta patrimoniale si sarebbe comunque potuta applicare anche in attesa del cambio dei biglietti, che poteva farsi in seguito.

L'onorevole Scoccimarro, quando lasciò il suo posto, fece pubblicare (giornali del 18 settembre 1946) un suo progetto di legge sulla imposta patrimoniale, progetto che sotto varii punti di vista è migliore della legge attuale.

Esso si distingue per il metodo a scaglioni nelle aliquote, dal quale, come dirò in seguito, vengono conseguenze molto importanti; inoltre il pagamento non è dovuto immediatamente, ma nello spazio di tre o quattro anni. In certi casi, può avvenire in natura, cioè mediante la cessione allo Stato dei beni oggetto dell'imposta. Dopo questo progetto, non giunto a maturazione, venne il decreto legislativo Campilli del 29 marzo 1947, secondo il quale bisognava fare le denuncie entro il mese di giugno e pagare in rate bimestrali in tre anni. Molti contribuenti si prepararono in tempo a tale pagamento alienando parte dei loro cespiti, specialmente titoli, avendo pure l'intenzione di riscattare. Ma la Costituente alterò notevolmente l'imposta istituita dal Campilli, aumentandone fortemente le aliquote, inasprendo le valutazioni e restringendo le scadenze. Di conseguenza i mezzi di pagamento approntati dai contribuenti non furono più sufficienti: bisognava procedere a nuovi realizzi, ma i prezzi cominciavano a scendere e i corsi dei titoli in borsa precipitavano. Di tutto questo bisognerebbe tener conto quando si rivolgono rimproveri ai possessori di azioni che non avrebbero venduto in tempo, speculando sulla svalutazione della lira; sicchè oggi, delusi nei loro calcoli, pretenderebbero la benevolenza dello Stato.

La discussione in seno alla Costituente si svolse nel luglio 1947, in un periodo di tempo nel quale la lira traballava, ed il bilancio dello Stato minacciava di naufragare. Forse, a mio avviso, si esagerava. Era quasi un'ossessione: ad altro non si pensava che ad arginare il temuto pericolo. Di fronte alla necessità di adottare estremi rimedi, caddero molte altre considerazioni; caddero principalmente in molti casi le considerazioni di equità, di giustizia e di praticità. Purchè si salvasse la finanza del Paese; anche col solo annuncio di provvedimento, si potevano, per il momento, trascurare princìpi che pure sono fondamentali.

Fortunatamente i guai sono superati. Oggi, col bilancio in condizioni migliorate, colla lira che più non pericola, possiamo guardare a questa imposta, con maggiore calma, con maggiore serenità.

È fondamento dell'imposta patrimoniale, come è stata voluta dalla Costituente, il prelievo sul capitale, tanto è vero che, mentre la legge Campilli stabiliva che il pagamento doveva farsi in tre o quattro anni, entro il 1951, la nuova legge stabilisce che il pagamento deve farsi di regola in un anno solo, pur ammettendone, in deroga, la ratizzazione in 4 o 6 anni a richiesta del contribuente. Quindi prelevamento drastico, con aliquote aumentate, perchè, mentre la imposta del 1920 cominciava con 4,50 per cento ed arrivava, al corrispettivo dell'attuale miliardo, a 32 per cento, mentre la legge Campilli partiva da 6 per cento e si fermava a 41 per cento per patrimoni di un miliardo e più, la nuova aliquota stabilita dalla Costituente comincia con 6 per cento, ma arriva a 61,60 arrestandosi al patrimonio di un miliardo e mezzo. Inoltre si inaspriscono notevolemente gli accertamenti assumendo, ad esempio, per i titoli la media gennaio-marzo 1947 invece di ottobre 1946-marzo 1947, con una differenza di 20 per cento circa.

Orbene, se si tratta di annunciare aliquota alte e feroci, se si tratta, soltanto a parole, di promettere un livellamento dei capitali, lo

scopo può esser raggiunto molto bene con la legge in discussione. Ma io credo che noi non vogliamo limitarci ad annunciare certe imposte, ma vogliamo effettivamente esigerle, con procedimenti pratici, rapidi ma sopratutto giusti. Si dice: « Chi più ha, più paghi »; benissimo, ma dobbiamo cercare che effettivamente chi ha, sia accertato e paghi. Se v'è probabilità di arrivare al risultato che taluni paghino e siano quasi spogliati ed altri non paghino, io dico che questa legge è iniqua: meglio modificarla ancora, magari meglio abolirla; tanto più trattandosi di patrimonio. Infatti se si commettono ingiustizie in una imposta sul reddito (il quale è molto più facilmente accertabile e valutabile) esse posson essere riparate negli anni successivi, ma quando fate una legge sul patrimonio, se non siete sicuri di applicarla bene e depauperate un contribuente, voi non lo rimettete più in piedi.

Nelle aliquote basse – al 6 per cento ecc. – è evidente che l'imposta può essere pagata col reddito o con modeste alienazioni di patrimonio, sopratutto di titoli. Ma quando siamo nelle aliquote alte, quando si tratta, per esempio, di un miliardo e mezzo di patrimonio per il quale si paga 61,60 (anzi praticamente si sorpassa 71 per cento) sicchè il contribuente si trova obbligato a versare oltre un miliardo di tassa su un miliardo e mezzo di capitale, allora senza dubbio col reddito, anche se cumulato in diversi anni, questa imposta non si paga; bisogna passare ad alienazioni di patrimoni.

E qui nasce la questione: ma queste alienazioni sono possibili? Non si tratta solo del prelievo; il prelievo potrebbe essere fatto mediante beni, cioè in natura; ma ora si obbliga il contribuente al realizzo e si vuole che realizzi quella somma per la quale è stato accertato. Questo è particolarmente difficile per i cespiti non frazionabili. Se si vuol vendere una casa con molti appartamenti, la vendita dei singoli appartamenti forse può essere sempre possibile; ma se si tratta di un quadro, non lo potete spezzare; se si tratta di un castello, di certe grandi tenute che non sono suscettibili di divisione, se si tratta di un pacchetto d'azioni, di uno stabilimento industriale, e così via, è logico che bisognerà vendere tutto ciò integralmente.

E allora avvengono due fatti: primo, che l'affluire sul mercato di tanti beni in concorrenza produce forte ribasso (e se ne ebbero esempi nei casi delle leggi eversive dei patrimoni ecclesiastici); secondo, che non so chi potrebbe essere compratore di beni provenienti da contribuenti molto facoltosi ed aventi grande valore, perchè per comprarli occorrerà un'altra persona pure facoltosa; ma questa sarà stata a sua volta tassata sul patrimonio e quindi non avrà mezzi disponibili per comprare, oppure, se non è stata tassata perchè ha saputo nascondere i suoi capitali, evidentemente non si arrischierà a comprare perchè, comprando, essa si svela. Dunque il grande patrimonio non trova compratore, ed allora è necessario o ridurre l'aliquota o ratizzare l'imposta in guisa da dar tempo ai contribuenti di poter smobilitare.

Dice il collega Fortunati: noi vogliamo la decimazione dei patrimoni. Ma noi abbiamo già l'imposta ordinaria sulle successioni, abbiamo l'imposta globale sulle successioni. Per l'imposta sulle successioni le aliquote sono state aumentate dalla Commissione di finanze fino allo scaglione massimo di 80 per cento fra estranei. Per l'imposta globale di successione, è pure stata aumentata l'aliquota fino a 35 per cento sui patrimonii di 500 milioni e più. Se non ci fosse la patrimoniale, si potrebbe forse aumentare ancora. Ma io osservo che un'imposta, quale è quella sulle successioni, fa sì che i beni non affluiscano simultaneamente sul mercato, perchè la necessità di realizzare si verifica via via, secondo la legge naturale dei decessi, sicchè i realizzi sono più facili.

Vediamo che in altri Paesi, ad esempio in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove queste imposte sulla successione sono molto forti e nessuna leva sul capitale fu mai adottata, i grandi patrimoni vanno via via scomparendo. L'efficacia di leggi sulla successione opportunamente studiate ed energicamente applicate sarebbe molto superiore a quella di questa imposta sul patrimonio.

CASTAGNO. Non mi pare che in Inghilterra e negli Stati Uniti scompaiono i grandi patrimoni.

RICCI FEDERICO. Se lei prende le statistiche inglesi vedrà che vi è una notevole

contrazione dei grandi patrimoni. E noti che là gioca un elemento che qui non gioca, cioè l'assicurazione sulla vita. Da noi l'assicurazione sulla vita è poco usata per due motivi, primo perchè non è nelle nostre abitudini e in molti casi è troppo costosa; secondo perchè in periodi di moneta calante o per lo meno incerta, non presenta convenienza. Si è cercato dalla Commissione di evitare che le due imposte, globale sulla successione e patrimoniale, non gravino troppo fieramente sul contribuente. Questo mi pare che abbia formato oggetto di critica da parte dell'onorevole Fortunati. È stato un provvedimento in sè giusto, anche se si presenta in una forma un po' curiosa. È come se lo Stato dicesse al contribuente: se tu ti decidi a morire entro tre anni, ti faccio uno sconto. Si tratta infatti di una agevolazione sul tipo di quelle usate per i viaggi ferroviari: se uno prende un biglietto e si ferma poco in una città, ha diritto ad una facilitazione. Così quando uno ha pagato l'imposta patrimoniale, se poi muore presto gli si fa una riduzione sull'imposta di successione. (*Ilarità*).

Tutte queste imposte di successione concorrono ad elevare il caro-morte. Oggi il caro-morte è tanto notevole e proibitivo che è forse una delle cause della diminuzione nella mortalità. (*Ilarità*).

Il collega onorevole Scoccimarro aveva previsto il caso della difficoltà delle alienazioni simultanee di molti patrimoni, ed aveva introdotto nella sua legge la facoltà per il contribuente di cedere, come dissi, i beni in natura. Mi spiego con un esempio. Se io ho un quadro che mi viene valutato un milione e non riesco a venderlo, non dico per un milione ma nemmeno per 500 mila lire, ebbene allora dico allo Stato; tu che hai valutato un milione il mio quadro, prenditelo per un milione, in acconto dell'imposta.

Il collega Scoccimarro aveva pure in animo di istituire una specie di banca ipotecaria per mettere in grado il contribuente di fare un prestito e di poter pagare in contanti. In questo senso una imposta patrimoniale avente rigoroso carattere di prelievo potrebbe esser presa in considerazione; ma come è realizzata adesso, io non lo credo.

Questa fissazione di volere fare un prelievo sul patrimonio ha condotto recentemente il dicastero delle finanze ad emanare una di quelle famose normali, che formano la delizia del contribuente, una normale cioè relativa all'imposta complementare, avvertendo che non è detraibile, agli effetti della complementare, l'imposta sul patrimonio. D'accordo. Ma se non sono male informato, vi sono uffici che vanno al di là dell'intenzione della disposizione ministeriale e che non solo non vogliono dedurre l'imposta sul patrimonio, ma se il contribuente ha alienato un cespite per poterla pagare, non gli riconoscono questa alienazione e intendono continuare a tassarlo nella complementare come lo tassavano prima. Così se il contribuente ha contratto un mutuo per pagare l'imposta sul patrimonio, non riconoscono gli interessi sul mutuo stesso. Io vorrei che l'onorevole Ministro pensasse a questo e provvedesse ad evitare . . .

VANONI, *Ministro delle finanze*. Basta un ricorso.

RICCI FEDERICO. . . . che i contribuenti già infastiditi per il *jazz band*, delle imposte, si inacerbiscano sempre di più. I contribuenti vengono spesso lusingati con promesse di riforme tributarie, di giustizia, di riduzione delle aliquote, però osservano che le promesse sono già qualcosa, ma la realizzazione delle promesse sarebbe qualcosa di più.

E forse, onorevole Ministro, dal momento che in questa promessa riforma tributaria è contenuto il principio, vorrei dire lo *slogan* «aliquote più miti, accertamenti più rigorosi», io le sottopongo il quesito se non sarebbe bene stralciare fin d'ora dalla riforma tributaria che ella si propone di fare, tutto quanto riguarda gli accertamenti e le aliquote promuovendo subito un'apposita disposizione di legge.

Dicevo che il prelievo sul capitale può essere giusto quando sia fatto veramente bene e per tutti, e sia accertato il patrimonio dei singoli. Ma il patrimonio dei singoli attualmente non viene bene accertato nè per il meccanismo della legge, nè per il funzionamento pratico degli uffici.

Non soccorrono le disposizioni di legge; infatti non si dichiarano i contanti, che ammontano a 526 miliardi (di cui buona parte in mano a privati) non i depositi in conto cor-

rente, che sono 781 miliardi, non i depositi postali che sono 176 miliardi, non i buoni del tesoro ordinari che sono 269 miliardi, non il consolidato che ammonta a 53 miliardi, nè il redimibile che è 437 miliardi, nè altri titoli di Enti pubblici per circa 100 miliardi; in totale 2.342 miliardi che il contribuente ha facoltà di non dichiarare e che vengono calcolati a *forfait* dal 2 al 10 per cento del patrimonio a seconda della sua entità. Ciò praticamente significa esonero di tutti questi valori ed aumento delle aliquote sul patrimonio palese, costituito cioè dagli altri cespiti. Se pensiamo che i grandi patrimoni terrieri o industriali non contengono generalmente titoli dello Stato, e sono spesso debitori verso le banche, prendendo come esempio l'aliquota massima, vediamo come questa salga di 10 per cento; al che aggiungendo il diritto esattoriale si arriva a 71,30 per cento.

Sfugge così forse un quinto della ricchezza privata tassabile, e si altera tutta la graduatoria dei patrimonii, con gravi riflessi sull'incidenza dell'imposta, essendo essa progressiva.

Perchè si è fatto questo ? Perchè non si è avuto il coraggio di adottare provvedimenti e sanzioni energiche ed in primo luogo di violare il segreto bancario.

Sono d'accordo che non si debba sistematicamente violare il segreto bancario, ma il chiedere alle banche che cosa avesse il contribuente circa un anno prima e cioè il giorno 28 marzo 1947 escludo che possa causare un danno. Si doveva avere il coraggio di superare queste difficoltà. Oggi sfuggono i borsaneristi e i profittatori illeciti che specialmente interessa colpire.

Seconda difficoltà sarebbe stata quella del giuramento. Non è necessario arrivare a quel che si fa in molti Paesi all'estero, cioè fare esclusivamente dichiarazioni giurate. Ho qui alcuni moduli in uso negli Stati Uniti e non credano i colleghi che siano appendici del Patto Atlantico; sono semplicemente moduli di dichiarazione dell'imposta. Forse il Ministro se li sarà già procurati. Se interessano, glieli posso anche dare. In essi si dispone che la dichiarazione deve essere vidimata da un notaio alla presenza di due testimoni e che deve essere giurata. Nel 1920 s'era stabilito che sia l'Amministrazione che la Commissione giudicante hanno diritto di deferire il giuramento. Esso non riguarda la valutazione dei beni, ma esclusivamente la qualità, la quantità e l'esistenza di passività e dei relativi carichi.

Ora noi abbiamo sanzioni gravi, anzi troppo gravi, ma non abbastanza efficaci. Questa legge dispone all'articolo 56 che in caso di omessa denuncia si applica una sovratassa del 100 per cento ed inoltre una ammenda del 50 per cento, cosicchè l'aliquota massima di 61 per cento verrebbe penalizzata con un altro 61 per cento più il 50 per cento. Un patrimonio di 100 dovrebbe pagare 152.

BUBBIO. Ma questo vale per la parte non denunciata.

RICCI FEDERICO. Molto più efficacemente disponeva la legge del 1920. La pena più dura allora era di un ottavo dell'imposta totale e in caso di frode il 25 per cento dell'importo frodato.

La pena pecuniaria non poteva essere ridotta e condonata che con provvedimenti legislativi. L'importo di essa spettava per un terzo al Tesoro, per un terzo alla Cassa nazionale di Assicurazioni sociali, per un terzo all'Opera nazionale combattenti. Commenta l'onorevole Einaudi nel suo libro sulle imposte del dopoguerra: « Si era così cercato di evitare che il potere esecutivo potesse diminuire il valore delle sanzioni per inframettenze politiche, creando ragguardevoli interessi per la severa applicazione delle pene pecuniarie portate dal decreto ». Altra sanzione negli Stati Uniti e nell'Inghilterra si ha attraverso la pubblicità. I giornali pubblicano regolarmente le pene a cui sono soggetti, in seguito a sentenza, i contribuenti prevaricatori. Ricordo che nel giugno scorso, lessi nel « Times » che la vedova di un ambasciatore americano, della quale si faceva il nome, era stata condannata al pagamento di un milione di dollari per aver fatto al fisco dichiarazioni non veridiche. Tutti i giornali americani ed inglesi riportavano la notizia, la cui eco arrivò fino a Roma. Basterebbe dunque dare un po' di pubblicità alle sentenze che in questa materia fossero emesse, anche leggere, per vedere i contribuenti filare dritto.

Non possiamo però non tener conto della convinzione che i contribuenti hanno nel cuore, anche se moralmente infondata, esser le evasioni scusate dalle aliquote troppo alte e dagli

accertamenti sperequati. Non possiamo gravar severamente la mano contro i prevaricatori se contemporaneamente non riduciamo le aliquote. Non insisto perchè so che il Ministro è di questa stessa opinione.

Torniamo agli accertamenti: neanche i titoli azionari, che sono nominativi, vengono tutti dichiarati. Non sono dichiarati perchè il contribuente sa che il famoso schedario delle azioni non è in regola, perchè sa che l'anagrafe fiscale, buona in teoria ma non altrettanto in pratica, non è in ordine. La legge stessa (articolo 33) obbliga tutte le società a dichiarare i loro soci, non obbliga però le società azionarie a fare questo. Per qual motivo? Come funzionano gli accertamenti voi lo sapete. È recente una interrogazione svolta qui in Senato (19 febbraio) la quale metteva in evidenza che cosa succede in materia di accertamenti a Milano, dove oggi stesso il Ministro ha parlato di destinare nuovi impiegati provvedendo gli alloggi. A Milano furono riscontrate irregolarità sia in materia di ricchezza mobile, sia in materia di complementare. Non interessa quanto riguarda la ricchezza mobile perchè secondo la difesa pubblicata sui giornali, il fisco non avrebbe riconosciuto deducibili spese di riparazione e miglioramento di impianti, che invece avrebbero dovuto esser portate in aumento valore. La questione è controversa; in ogni caso non sarebbe una frode al fisco, nè in ultima analisi una perdita, perchè al minor utile tassabile che ne conseguiva per l'anno in corso, si contrapponeva un minore ammortamento e quindi un maggior utile negli esercizi futuri. Ma in fatto di complementare la cosa appare più grave; lo stesso gruppo di 16 contribuenti il cui imponibile era stato nel 1945 accertato in 28 milioni, fu tassato nel 1946 su un imponibile di 400 milioni, nel 1947 per 700.

E sempre in tema di complementare i ruoli per tutta Italia del 1947 sopra 798.000 contribuenti, per un reddito totale di 106 miliardi, ne accertavano soli 38 con reddito superiore a 5 milioni.

Dai risultati della suddetta interrogazione si trasse argomento per elogiare l'amministrazione la quale avrebbe in sè la forza di ispezionare e di indagare, atta a rintracciare gli evasori. Io non so se si possa arrivare a questa conclusione, perchè non siamo certi che l'ultimo accertamento sia quello perfetto, ma ad ogni modo, supposto vero che quando il fisco vuole, può, è certo che occorre un lavoro colossale. Dispone il fisco di tanti capaci funzionari quanti ne richiederebbero tutti gli accertamenti? Gli accertamenti per la patrimoniale, che vengono ad aggiungersi a quelli per le altre imposte che pure occorre sviluppare, saranno enormi. Perchè i colleghi ne possano aver un'idea vediamo le dichiarazioni: nel 1920 furono 554 mila, di cui 292 mila spontanee; e 241 mila fatte un po' meno spontaneamente, con l'aiuto cioè del fisco che per così dire sorreggeva il contribuente obbligandolo a dichiarare. Le dichiarazioni oggi si calcola potranno essere in totale 400 mila; ne sono state fatte finora appena 100 mila e ne resterebbero pertanto da fare circa 300 mila. Ebbene, noi non abbiamo sufficiente numero di funzionari per fronteggiare questa cifra: la realtà è che il malcostume avanza; l'assenza del senso del dovere in tutti i campi avvelena la nostra vita sociale e rende impossibili una quantità di servizi e funzioni specialmente di natura collettiva. Nell'altro dopo guerra ciò non si verificò e lo provano il numero suddetto delle dichiarazioni ed il ricavo di questa imposta di cui dirò meglio in appresso. Le cause del lamentato malcostume sono le esagerate aliquote di molte imposte, e le limitazioni di prezzo adottate all'inizio della guerra, limitazioni mantenute a livelli assurdamente bassi, che impedivano a molti produttori e commercianti di lavorare senza perdere, cosicchè s'iniziò e si diffuse l'uso del pagamento sottomano costituito dalla fattura al prezzo ufficiale più un *quid* versato clandestinamente che era perfino riconosciuto talvolta dalle autorità e non si esclude che in certi casi la Prefettura, dovendo provvedere d'urgenza, pagasse essa pure il sottomano. Questo ha finito per produrre due generi di moneta: la moneta palese e quella clandestina; la moneta palese è quella che negoziano i galantuomini molte volte lontani dagli affari, ed è continuamente colpita da imposte; quella clandestina sfugge all'imposta, che la colpisce soltanto colla parola della legge, ma non col fatto.

Fu illusione la speranza che l'imposta patrimoniale colpisse la ricchezza clandestina. Il tabù del segreto bancario, la mancanza di

efficaci sanzioni, la rinuncia al giuramento, la resero uno dei soliti strumenti fiscali che torturano i soli galantuomini.

Vi è un altro punto relativo ai titoli di Stato che io vorrei, se l'onorevole Ministro crederà di occuparsene, fosse emendato. Dice la legge, articolo 26, che i titoli di lor natura al portatore resi nominativi – in altri termini, la rendita, i buoni del tesoro poliennali, ecc., resi nominativi – non sono compresi fra quelli deducibili presuntivamente o meglio vi sono compresi solo per metà. Ciò non è giusto. Ora io mi domando perchè vuole lo Stato compensare così coloro che avendo reso palese tale investimento vi hanno da anni pagato sopra ogni imposta?

Altro argomento è l'aliquota a scaglioni. Io credo sia stato un grande errore non aver adottato questo genere d'aliquota come aveva proposto l'onorevole Scoccimarro. L'aliquota com'è attualmente, cresce col crescere del patrimonio e si applica sempre all'intero patrimonio, direi quasi con effetto retroattivo. L'aliquota a scaglioni lascia in ogni grado inalterata l'imposta sugli scaglioni precedenti e si applica via via agli aumenti. Quindi rende meglio l'idea della progressività dell'imposta. L'aliquota attuale è rapidamente crescente secondo una ben nota formula che forse vi farà piacere di ricordare.

Questa formula si legge: 6 più 2885 diecimilionesimi moltiplicato per la differenza tra x (che è il patrimonio accertato) e tre milioni, elevata alla potenza 576 millesimi. Qualche giornale complimentoso la qualificò a suo tempo come semplice; ma io credo che si potrebbe esonerare e dare anzi un alto premio al contribuente capace di calcolarsi l'imposta che deve pagare in base a questa formula. (*Ilarità*).

Molto più pratica è l'imposta a scaglioni; essa non dà luogo agli inconvenienti dell'imposta progressiva la quale, grazie alla suddetta formula, cresce talmente che se non si arrestasse a 61,61 corrispondente al patrimonio di un miliardo e mezzo, indubbiamente supererebbe ben presto la quota 100 ed ingoierebbe l'intero capitale tassato.

Facciamo un esempio: un patrimonio di 1 miliardo e 500 milioni paga 923 milioni. Il patrimonio di 1 miliardo e quattrocento milioni paga 831 milioni; il patrimonio di 1 miliardo e seicento milioni paga 985 milioni. Adunque l'incremento di 100 milioni nel primo caso è tassato al 92 per cento, nel secondo caso è tassato al 61,60 per cento. Invece d'esser progressiva l'imposta diviene regressiva. La rappresentazione grafica è una curva che si innalza bruscamente poi cade e procede rettilinea, orizzontale Il patrimonio più perseguitato dal fisco, è quello tra un miliardo e 400 milioni e 1 miliardo e 500 milioni. Al di là del miliardo e 500 milioni il contribuente riesce meno odioso al fisco che non gira ulteriormente la vite. Tutto questo è semplicemente assurdo; pare impossibile che i compilatori di questa tabella non l'abbiano visto. Coll'aliquota a scaglioni ciò non succede.

Un'altro punto è la sicurezza del pagamento. È facile iscrivere nei ruoli le imposte. se l'aliquota è bassa il contribuente paga; tanto più se l'imposta è ratizzata. Ma siamo certi che il fisco riuscirà ad incassare le somme che gli spettano sui grandi patrimoni, colle aliquote così elevate?

Siamo certi che il contribuente non cercherà di evadere? Siccome può riscattare i cespiti separatamente: riscatta quelli che può realizzare a prezzo più alto, si vende liberamente i titoli (pei quali non occorre riscatto), e lascia nelle mani del fisco, i cespiti peggiori: terreni incolti, case con fitti bloccati ecc.

Infine, – e poi avrò terminato – il riscatto. Nel 1920 esso fruttò 2697 milioni, adesso ha dato finora 2338 milioni, e non darà di più, tranne qualche riscatto parziale per 10 o 20 miliardi all'anno. Non darà di più perchè è scaduto il termine, che era il primo anno, e fu poi prorogato di sei mesi. Nella debita proporzione, avrebbe dovuto dare 94 miliardi: quindi, ora il riscatto è un disastro. Io non so se esso interessa allo Stato, credo di sì perchè in altre imposte, come la patrimoniale straordinaria e la patrimoniale sugli Enti, lo Stato dà uno sconto dell'8 per cento. Ma qui, dapprima dava 8 per cento, per i patrimoni prevalentemente mobiliari, e 12 per cento negli altri casi. Poi nei sei mesi di proroga solamente 3,65 nel primo caso e 8,43 nel secondo.

Oggi bisognerebbe rivedere queste disposizioni in relazione alle rate come nel 1920: ripeto, sempre se al Governo interessa. Nel 1920 si poteva riscattare, in qualunque momento, sia parzialmente che totalmente, fruendo dell'interesse composto del 7 per cento. Oggi si

potrebbe procedere in modo analogo. Sarebbe poi giusto, invece della distinzione netta in due categorie con trattamento diverso secondo che il patrimonio è o no prevalentemente immobiliare, adottare il criterio della proporzionalità e cioè dividere l'imposta in due parti proporzionali alle due porzioni di patrimonio, immobili e mobili, applicando a ciascuna il trattamento che le spetta. E non ne verrebbe alcuna complicazione; anzi in sede di liquidazione definitiva si avrebbe una semplificazione.

Il confronto tra il gettito del 1920 e quello del 1948 può interessare. Dicevo che l'imposta del 1920 fruttò 10 miliardi e 644 milioni, ed in più, contemporaneamente, vi era l'avocazione dei sovraprofitti che fruttò quasi ugualmente. Bisognerebbe tener presente lo sviluppo e la distribuzione della ricchezza nazionale, difficile a calcolarsi, la svalutazione della lira e l'entità dei danni di guerra che hanno contratto molti patrimoni. Io credo che il coefficiente 35 applicato alle cifre del 1920 corrisponderebbe abbastanza bene alla realtà, ma di più bisogna tener presente la differenza dovuta alle maggiori aliquote le quali sono ora da una volta e mezzo a due volte quelle del 1920, sicchè si dovrebbe avere un gettito, invece di 10 miliardi e 644 milioni, da 500 a 600 miliardi. Orbene, gli uffici prevedono 250 miliardi, e finora se ne sono messi a ruolo, compresi i riscatti, circa 44 miliardi, in base alle prime denunce ratizzate fino al 1951. Non pare quindi verosimile che si riesca ad esigere l'importo suddetto.

Tutte le considerazioni ora svolte spiegano l'ordine del giorno da me proposto:

« Il Senato, considerate le imperfezioni che si riscontrano e gli inconvenienti che si possono verificare nell'applicazione della legge sull'imposta patrimoniale progressiva, ed avuto riguardo alla situazione economica e finanziaria, invita il Governo a procedere ad una revisione della legge stessa che la renda più pratica e più rispondente alle condizioni della ricchezza privata e sovrattutto più conforme a criteri di equità e giustizia ».

Insisto sopratutto sulle due ultime parole: « equità e giustizia ».

Justitia est fundamentum regni, ed oggi diremo *reipublicae*. Possa la nuova Repubblica italiana camminare sempre sulle vie della giustizia: questa è la cosa più importante! Le leggi fiscali, se sono suscettibili d'una applicazione secondo giustizia, vanno mantenute; se no, si devono correggere come occorre, ovvero sopprimere. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola all'onorevole Gava relatore.

GAVA, *relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato in questa discussione generale solo tre discorsi, ma tre discorsi che vorrei definire fondamentali: uno dell'onorevole Valmarana, il quale in sostanza, sia pure attraverso espressioni vivaci, aderisce al progetto di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato; il secondo dell'onorevole Fortunati, che, invece, accusa il disegno di legge del proposito recondito, mascherato, di porre a soqquadro tutta la politica tributaria contenuta nel provvedimento legislativo dell'11 ottobre 1947; infine il terzo del senatore Ricci che, attraverso le ricche notizie storiche forniteci sull'ordinamento delle imposte straordinarie patrimoniali ed attraverso le critiche acute, se non sempre esatte, delle proposte di modifica in rapporto alla legge fondamentale, vorrebbe pervenire alla revisione generale di essa.

È bene incominciare da questa ultima critica. Noi non ci troviamo qui in sede di revisione generale delle tre imposte straordinarie sul patrimonio, una delle quali è ormai completamente esaurita. Non possiamo, nel bel mezzo dell'attività di accertamento e di riscossione che l'istituzione dell'imposta, entrata in vigore fin dal 1947, ha già comportato, pervenire ad una revisione totale di essa, senza compiere gravi sperequazioni a danno dei contribuenti più solleciti ed in buona fede e senza arrestare il congegno messo in moto per l'applicazione del tributo, ossia senza ferire gli interessi dello Stato e quei criteri di praticità, di equità e di giustizia che il senatore Ricci con tanta convinzione difende.

Siamo in sede di alcune modeste modificazioni che hanno per scopo, scartato qualsiasi mascheramento, di rendere più efficace lo strumento tributario, di rendere più rapidi

gli accertamenti e le riscossioni, di garantire le riscossioni medesime, e, infine, di tener conto del mutamento innegabile che si è determinato nei fenomeni economici e finanziari dal 1947 ad oggi.

L'onorevole Fortunati ha detto che l'imposta straordinaria sul patrimonio si proponeva, in maniera prevalente, un fine sociale; si proponeva cioè di determinare una palingenesi sociale, quasi, nella distribuzione della nostra ricchezza nazionale. Non credo che questo sia stato lo scopo della legge.

Questo scopo di palingenesi sociale non fu concepito neanche dall'onorevole Scoccimarro, il quale, come abbiamo sentito testè dalla esposizione dell'onorevole Ricci, aveva proposto un tributo molto meno pressante e più morbido di quello uscito poi dal legislatore e dalla Costituente.

Il provvedimento di oggi, non intende, come mi proporrò di dimostrare da qui a poco, di scardinare minimamente il sistema tributario originario. Non ci sono, ripeto, mascheramenti. Vorrò seguire passo per passo quelle che sono state le critiche ai presunti intendimenti della legge, più che all'articolazione concreta di essa, che l'onorevole Fortunati ha sollevato innanzi a questa Assemblea.

Egli dice: una prima deformazione consiste nell'aver confuso in questa legge norme che avrebbero dovuto riguardare altre leggi e precisamente norme relative alla imposta sul valore globale dell'asse ereditario. È un errore di tecnica legislativa, egli incalza, essendo stato detto più volte dinanzi all'Assemblea che nella formazione delle leggi non bisogna confondere materie diverse. Siamo d'accordo, ma qui non si tratta soltanto di materie diverse, si tratta di interferenze di una legge su di un'altra legge, di rapporti necessari fra due tributi. E il regolare questi rapporti in una legge piuttosto che in un'altra può essere indifferente in linea teorica; nel caso nostro, però, è opportuno che il regolamento avvenga qui per una ragione particolare, che è proprio di tecnica legislativa. La legge per la imposta sul valore globale delle successioni è di carattere duraturo, non voglio dire immutabile; è una legge normativa destinata a rimanere e a regolare indefinitamente i rapporti del contribuente con lo Stato in quella particolare evenienza che sorge all'aprirsi della successione.

La legge attuale, invece, di carattere straordinario ed eccezionale, è limitata nel tempo. Sembra, quindi, opportuno che le ripercussioni delle interferenze dell'una legge sull'altra vengano regolate in quella di carattere temporaneo destinata a morire, e non, viceversa, nella legge di carattere duraturo e normale destinata a rimanere anche quando l'imposta straordinaria sul patrimonio sarà esaurita.

Ma egli aggiunge: oltre questa questione formale, di tecnica legislativa, vi è una questione di fondo: la indiscriminatezza nello stabilire che un tributo assorba, in determinati casi, l'altro tributo.

Io non la chiamerei indiscriminatezza, ma obiettività. Le leggi devono fare capo a criteri sicuri, obiettivi e generali e non già a criteri di carattere particolare o singolare. Perchè si è voluto che questa legge straordinaria del prelievo sui patrimoni operasse, in determinati casi, assorbendo il minor prelievo disposto dalla legge sulle successioni? Per una ragione molto semplice: quest'ultima legge di prelievo sui patrimoni – tale suo carattere è concordamente ammesso ed è stato riconosciuto anche dal Ministro Pesenti in apposita circolare – presuppone il tempo della normalità ossia l'assenza di altri straordinari prelievi. Ma è evidente che quando per esigenze eccezionali di bilancio sia necessario introdurre un prelievo straordinario, indipendente dal trasferimento gratuito dei beni per causa di morte, è evidente che questa nuova imposta debba assorbire l'altra minore, se i due prelievi cadono in due momenti così ravvicinati da doversi ritenere quasi contemporanei. Ora il Ministro ha proposto, e la Commissione ha accettato, che quando le due imposte operino entro lo spazio di due anni – la proposta ministeriale era, in verità, di tre anni – dovendosi questo brevissimo spazio di tempo considerare, ai fini dei tributi di prelievo sui patrimoni, quasi un'unità di tempo, l'imposta straordinaria, che è di maggiore e più vasta portata, assorba il tributo minore. E ciò per la identità del cespite, perchè il prelievo si opera sempre sulla stessa massa patrimoniale e anche, diciamo, per una certa identità subiettiva, perchè i prelievi che si realizzino nel breve spazio di due anni sembrano riguardare più la famiglia, che può considerarsi la vera titolare del patri-

monio colpito, anzichè il *de cuius* prima ed i singoli eredi poi.

Il ceppo familiare sarebbe, insomma, ingiustamente, possiamo anche dire iniquamente, assoggettato al pagamento di due prelievi contemporanei che si risolverebbero, in alcuni casi, come possono dimostrare esempi non cervellotici, nella quasi confisca del patrimonio.

Qui debbo una risposta al senatore Ricci. È esatto che il legislatore sembra invitare il contribuente a morire presto se vuole che i suoi eredi beneficino dell'assorbimento.

TONELLO. E fa bene.

GAVA, *relatore*. Non è che faccia bene, perchè è bene che il contribuente viva e paghi le imposte.

È che, a base ed a giustificazione unica dell'assorbimento dell'un tributo nell'altro, sta la quasi contemporaneità dei due prelievi.

È evidente che uno spazio lungo di tempo permette al contribuente di colmare le falle, permette la ripresa del patrimonio e quindi permette, a tempo distanziato, l'eventuale pagamento dei due tributi.

L'onorevole Fortunati, proseguendo nella sua critica, afferma che una delle prove del tentativo di scardinamento dell'imposta originaria consiste anche nell'artata confusione che la Commissione intende compiere fra imposta straordinaria progressiva e imposta straordinaria proporzionale sugli Enti collettivi. Egli ha portato, nel suo quadro di critica, un solo esempio, quello dei ripristini.

FORTUNATI. Ma è il più grosso.

GAVA, *relatore*. No, è il solo, ed è bene che si dica.

FORTUNATI. Io ho portato anche l'esempio delle valutazioni.

GAVA, *relatore*. È l'esempio dei ripristini. Parleremo anche delle valutazioni, ma qui sono un fuori tema.

Per quanto riguarda i ripristini, l'imposta progressiva prevede che il contribuente il quale abbia provveduto, prima del 28 marzo 1947, a riparare i danni di guerra, riedificando ciò che era stato distrutto, possa ottenere la deduzione a suo favore di quel tanto che ha speso per i ripristini. Ciò che era stato previsto per l'imposta progressiva straordinaria non era stato previsto per l'imposta straordinaria proporzionale gravante sugli enti collettivi. La Commissione non ha fatto altro che estendere, non già confondere, questo principio di giustizia a favore degli enti collettivi. Siamo d'accordo che dal punto di vista strettamente teorico e a fil di logica i ripristini sarebbero la manifestazione di una consistenza patrimoniale la quale andrebbe colpita; ma, onorevoli colleghi, i popoli non si governano sempre e soltanto a fil di logica; bisogna adattare le azioni governative, gli atti di Governo nell'intento di ottenere una giustizia reale e non soltanto astratta.

Ora, quale sarebbe il risultato del governare a fil di logica? Sarebbe che coloro i quali, sordi alle sollecitazioni della Patria di ricostruire le proprie aziende, i propri stabilimenti, hanno neghittosamente conservato, nei propri portafogli, i patrimoni mobiliari, sarebbero, come giustamente ha osservato il senatore Ricci, esenti, o press'a poco, dalla imposizione, mentre coloro che, rispondendo alle necessità dell'economia nazionale, hanno impiegato i loro risparmi mobiliari nel ripristino degli stabilimenti danneggiati, rischiando in tempi di burrasca, dovrebbero pagare anche l'imposta patrimoniale su queste manifestazioni, – dice l'onorevole Fortunati, – della loro ricchezza. I Governi debbono pensare non solo al presente, ma anche all'avvenire; può darsi, Dio non voglia, che la nostra Nazione, la nostra terra, si trovi in altre circostanze simili alle attuali, e l'esempio di logicità estrema che diventa iniquità come il *summum jus* diventa, in certi casi, *summa iniuria*, sarebbe un esempio estremamente deleterio per l'avvenire. È una questione di equità, di comprensione degli sforzi di coloro che hanno voluto impiegare i loro risparmi, applicare la deduzione dei ripristini.

FORTUNATI. Potrebbe essere uno stimolo a che la guerra non ci sia.

GAVA, *relatore*. Non si tratta solo del caso di una guerra, nè l'onorevole Fortunati vorrà considerare la innovazione come un'appendice del Patto Atlantico.

Ma l'onorevole Fortunati ha detto che tutti questi provvedimenti sono incrinature pericolose non tanto per se stesse quanto per l'*animus* che nascondono. È una guerra alle intenzioni che egli vorrebbe muovere, almeno così mi è parso.

Egli fa poi un'altra critica a due criteri fondamentali della modesta legge in esame: alla norma relativa alla valutazione dei titoli non quotati in borsa, ed a quella relativa alla valutazione dei titoli quotati in borsa.

Quanto alla valutazione dei titoli non quotati vi è una confusione fra due tributi, egli dice, perchè per l'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria patrimoniale si prende a base la imposta di negoziazione. Io vorrei osservargli che non si tratta di confusione fra due tributi; si tratta di tributi accertabili su una identica base, e la unicità di base sempre deve essere adottata, quando sia seria, ai fini della politica tributaria essendo un principio certo della economia che bisogna raggiungere il massimo risultato con il minimo mezzo. Qui poi, nel caso nostro, vi sono ragioni evidenti di opportunità per l'adozione della medesima base. L'articolo 19 della legge 1947 prevedeva che la liquidazione della imposta patrimoniale si facesse con i criteri propri della imposta sulla negoziazione, ma stabiliva che questo accertamento fosse devoluto agli uffici distrettuali anzichè ai comitati direttivi degli agenti di cambio. Si è osservato, ed è una osservazione estremamente opportuna, che in fin dei conti gli uffici distrettuali, nella impossibilità di procedere ad un accertamento analitico, data l'esistenza di diecine di migliaia di enti collettivi e dovendo osservare il comando della legge di attenersi, quanto agli accertamenti, ai criteri propri dell'imposta sulla negoziazione, si sarebbero adagiati sugli accertamenti dei comitati direttivi degli agenti di cambio che sono organi più competenti e già addestrati a queste valutazioni. Inoltre alla unificazione della base spinge anche la considerazione che l'organo giurisdizionale dinanzi al quale i contribuenti ricorreranno ai sensi della legge del 1947 contro gli accertamenti della straordinaria progressiva, sarà lo stesso organo giurisdizionale che deve trattare e decidere intorno alle controversie dell'imposta sulla negoziazione. Ragioni di unità di indirizzo e di praticità hanno dunque indotto il Ministro e la Commissione ad accettare questo sistema di accertamento più rapido, più conseguente, l'unico sistema che potrà sollecitamente portare a termine gli accertamenti e far pagare coloro che debbono pagare.

Titoli quotati in borsa. Qui la posizione della Commissione diverge dalla proposta del disegno di legge governativo, e la diversa posizione è determinata soltanto dal mutamento degli elementi di giudizio, verificatosi tra l'epoca di presentazione del disegno di legge e l'epoca di discussione e di decisione della vostra Commissione. Non si è voluta spostare la data in riferimento alla quale deve essere giudicata la consistenza patrimoniale di tutti quanti i contribuenti. Noi abbiamo usufruito del corso delle medie dei prezzi dell'anno 1948, non già perchè si sia voluto con ciò spostare al 1948 il giudizio sulla consistenza patrimoniale e sul valore dei titoli quotati in borsa, ma soltanto perchè è parso che il 1948 fosse l'anno di saggio, l'anno di prova, lo strumento verificatore più adatto della reale consistenza del valore dei titoli nel primo trimestre del 1947. Gli avvenimenti economici posteriori alla ormai famosa data potevano offrire ed hanno offerto, a giudizio della Commissione, elementi non dico decisivi ma certamente orientatori, su quello che è stato il valore dei titoli quotati in borsa nel primo trimestre del 1947. Questi elementi hanno portato ad un risultato che sembra alla Commissione di equità e di giustizia, ed hanno corretto la fondata impressione esistente all'epoca in cui il Ministro ha presentato il suo disegno di legge. Allora, infatti, il ribasso ed in alcuni casi il crollo di titoli aveva potuto far supporre che la valutazione relativa al primo trimestre del 1947 fosse stata errata e corrispondesse ad un gonfiamento artificiale dovuto all'inflazione. L'andamento dei corsi durante il 1948 ha portato ad una discriminazione che è parsa alla Commissione molto significativa. Alcuni titoli, dopo avere resistito bene durante il 1947 di fronte alla burrasca della borsa, si sono ripresi durante il 1948 ed hanno con ciò dimostrato che il valore, che avevano rivelato attraverso le quotazioni del primo trimestre del 1947 era un valore reale; altri titoli invece, che riguardano più specialmente il settore metalmeccanico, hanno dimostrato la loro intrinseca debolezza e hanno dimostrato che la valutazione del 1947 rispondeva a ragioni di pànico e non a un valore intrinseco. Infatti, cessato il panico, il loro valore è irrimediabilmente caduto e si è mantenuto basso anche durante

il 1948. Questo lavoro di discriminazione può dare la misura dell'equità e della serietà con la quale la Commissione ha esaminato il provvedimento di legge ad essa sottoposto ed anche della preoccupazione che ha sentito di non aggravare ancora più la crisi di quei settori, specialmente metalmeccanico, che già dànno molte ansie alla politica generale dello Stato.

Ma il punto centrale dello scardinamento e della deformazione è stato fatto consistere nella dilazione accordata dalla Commissione ai pagamenti dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Vediamo un po' quale sia questa grande deformazione che la Commissione avrebbe consumato ai danni della legge originaria. L'onorevole Ricci ci ha ricordato che la legge originaria prevedeva che i pagamenti si sarebbero dovuti effettuare entro un anno. È vero in linea teorica, ma è altresì vero che l'articolo 50 prevedeva che tutti i contribuenti potessero ottenere una dilazione pari a quattro anni per i valori prevalentemente mobiliari e pari a sei anni per i valori prevalentemente immobiliari. Noi abbiamo portato gli anni quattro a sei e gli anni sei ad otto. Ecco la fondamentale deformazione che sarebbe stata compiuta. Perchè questa maggiore dilazione? Ed è esatto che questa maggiore dilazione trasformi da imposta straordinaria sul patrimonio ad imposta sul reddito il tributo approvato dalla Costituente?

Non è esatto. Non è un'ulteriore dilazione di due anni che può trasformare il carattere di questo tributo, il quale – dovrò ricordarlo all'onorevole Fortunati – si paga sempre al di fuori e al di là di tutti gli altri tributi che si levano sul reddito. È una imposta abbastanza pesante in ragione delle aliquote per *classi* e non già per *scaglioni*, come ci ha ricordato testè l'onorevole Ricci; ed è un tributo che si deve pagare al momento in cui la lira si è stabilizzata, donde un'altra ragione della modesta dilazione che noi dobbiamo concedere, se vogliamo realizzare il gettito che questa imposta deve rendere. L'onorevole Ricci ha parlato della impossibilità da parte dei proprietari di immobili di realizzare in brevissimo tempo il denaro necessario a pagare il tributo. (*Interruzioni dell'onorevole Fortunati*). È vero: avrebbero potuto vendere. Ma l'affollamento sul mercato di numerose vendite avrebbe determinato, onorevole Fortunati, lo svilimento dei beni immobiliari e, a prescindere da altri disordini, avrebbe compromesso quel gettito che lo Stato si propone di ricavare da questa imposta. Si doveva, forse, adottare il principio, già stabilito dall'onorevole Scoccimarro, del pagamento in natura? Dopo l'esempio che ci hanno dato le vendite dei beni acquisiti dallo Stato, attraverso le famose leggi eversive, credo che nessun sano Ministro sarebbe disposto a ripetere l'esperimento chè rischierebbe di fare ricavare la decima, potrei anche dire la ventesima parte, di quello che l'imposta darà allo Stato.

Nè si può affermare che, attraverso la dilazione, noi abbiamo rovesciato i precedenti criteri di politica tributaria. La politica tributaria della Costituente era stata determinata dal proposito del raggiungimento di questi due scopi: dare stabilità alla lira, cercare di avviare all'equilibrio il nostro bilancio. La ragione principale della brevità della dilazione, della altezza delle aliquote, della asprezza, in certi casi, – noi dobbiamo riconoscerlo – del tributo che fu deliberato dalla Costituente, era consistita nella preoccupazione di confiscare parte notevole della moneta che allora girava con straordinaria velocità sul mercato, svilendosi sempre più, e di avviare il bilancio dello Stato al raggiungimento dell'equilibrio.

Oggi, a due anni di distanza, noi possiamo dire che entrambi gli scopi sono stati raggiunti. Una certa stabilità monetaria è assicurata al nostro Paese; l'avvio deciso all'equilibrio del bilancio è anche assicurato, e in questa più favorevole congiuntura non è necessario mantenere oltre quei sistemi di asprezza che, fra l'altro, potrebbero danneggiare, più che incrementare, il volume del tributo. Ecco perchè la lievissima dilazione, il passaggio dai 6 agli 8 anni, richiesta dal mutamento delle condizioni economiche e finanziarie, non può essere assolutamente interpretata come un principio ed un proposito di portare a soqquadro tutto il tributo originario, e non può essere indicata, come prova del rovesciamento radicale della politica tributaria operato dalla nuova classe dirigente. (*Approvazioni dal centro*).

Non ho altro da aggiungere. La Commissione ha la coscienza di aver compiuto il proprio

dovere, ha la coscienza cioè di avere tenuto conto – ed ha perciò attenuato, in certi casi, l'asprezza originaria del tributo – del mutato clima economico, ma ha anche la coscienza di essere stata severa nei confronti dei contribuenti. Onorevole Fortunati, non sono mascheramenti i provvedimenti che il Governo sottopone alla approvazione del Senato e che noi abbiamo proposto di adottare. Tutte le norme che intendono promuovere la rapidità, la garanzia e la certezza delle riscossioni, indicano il proposito di una politica tributaria ferma, avveduta, che ha per solo scopo di giovare allo Stato e, attraverso lo Stato, alla collettività.

Questo significa il progetto di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato; questo significato il Senato vorrà, io spero, sottolineare approvando il progetto nel suo complesso. (*Vivi applausi dal centro e da destra, molte congratulazioni*).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti interpellanze:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, per sapere per quale motivo i carabinieri di Zagarise (Catanzaro) la sera del 29 marzo, violando apertamente la legge, sfondavano una finestra della sede della Confederterra, invadevano la sede stessa, colpivano selvaggiamente ed indiscriminatamente i contadini ivi riuniti nonchè le persone che si trovavano nei pressi e procedevano all'arresto di dieci lavoratori.

Per sapere inoltre perchè in provincia di Catanzaro non trova ancora pratica applicazione la legge sull'imponibile di mano d'opera agricola e quali provvedimenti sono stati presi o si intende prendere perchè finisca questo stato di cose, in modo da lenire le disagiatissime condizioni dei lavoratori agricoli disoccupati.

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere — in presenza delle annunciate, non tollerabili ingerenze dell'ex re nelle questioni politiche italiane — entro qual termine presenterà al Parlamento i disegni di legge per la rapida e già troppo procrastinata esecuzione della XIII disposizione transitoria della Costituzione, assicurando la destinazione dei beni degli ex re di casa Savoia e congiunti, nonchè di quelli demaniali già assegnati alla corona, a fini sociali di assistenza, di beneficenza e cultura.

CONTI, MACRELLI, PARRI, BERGMANN, FILIPPINI, D'ARAGONA, PIEMONTE, GONZALES, RAJA, RICCI Federico, PIERACCINI, CARMAGNOLA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *segretario*:

All'onorevole Ministro della giustizia, per conoscere le ragioni per le quali al corpo degli agenti di custodia non viene corrisposto il vitto in natura o in contanti come agli agenti di P. S. e ai Carabinieri, pur essendo il relativo diritto già sancito dalle vigenti disposizioni di legge e chiedere se non ritenga doveroso eliminare senza ulteriore indugio tale iniqua diversità di trattamento.

MILILLO, ADINOLFI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere in che modo il Governo intenda contribuire, col suo incoraggiamento morale e materiale, alle onoranze che la città di Aversa si appresta a celebrare per il bicentenario della nascita dell'immortale suo figlio Domenico Cimarosa, gloria, non dell'Italia soltanto, ma di ogni popolo che senta e apprezzi le divine armonie della musica.

PERSICO.

All'onorevole Ministro della difesa, per sapere perchè i seguenti benefici vengono concessi soltanto ai sottufficiali effettivi dell'Arma dei Carabinieri e non anche ai trattenuti:

a) iscrizione alle opere di previdenza;

b) indennità di buona uscita;

c) assistenza E.N.P.A.S. (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Statali).

MILILLO.

Al Ministro del tesoro e delle finanze, per sapere se risponde a verità la voce che i più anziani tra gli impiegati dello Stato che hanno oltrepassato i 65 anni di età e i 40 anni di servizio saranno, di ufficio, collocati a riposo prima che entri in vigore la legge che disporrà il secondo aumento di stipendio che decorrerà dal 2° semestre di quest'anno.

Nell'affermativa si chiede se non sia equo che detto collocamento venga differito alla data di entrata in vigore dei nuovi aumenti di stipendio, onde evitare la contradizione che il Governo, proprio mentre proclama il diritto alla equiparazione, predispone un collocamento a riposo da avere effetto prima della decorrenza del secondo aumento degli stipendi, privando i prossimi pensionati del diritto all'equiparazione rispetto ai colleghi che andranno in pensione dopo il primo luglio prossimo.

BOSCO LUCARELLI.

PRESIDENTE. Domani giovedì alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio (100).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947–48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione (236).

2. Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti (187).

3. Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento (189).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione (265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (268–*Urgenza*).

2. SPALLINO ed altri. – Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore (145).

3. Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1945 (165).

4. Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazione alle norme sulla amministrazione della cassa nazionale del notariato (240) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti